

DXII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1913

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARCORA**.

INDICE.

Bilancio di grazia e giustizia e culti (Se- quito e fine della discussione)	Pag. 23207
Bouvier	23224
Calisse	23209
Canevari	23214
Cornaggia	23207
Cotugno	23212
Finocchiaro-Aprile, ministro	23215-23-25
Manna, relatore	23220
Piatti	23223
Disegno di legge (Presentazione):	
Sistemazione ed ampliamento delle linee telefoniche interurbane (Calissano)	23243
Farmacie (coordinamento del disegno di legge)	23206
Presidente	23206
Interrogazioni:	
Applicati della guerra (Salvia):	
Spingardi, ministro (R. S.)	23196
Carcere di Savona (Astengo):	
Falcioni, sottosegretario di Stato (R. S.)	23196
Veterani (Rava):	
Pavia, sottosegretario di Stato (R. S.)	23197
Navigazione interna (Rampoldi):	
De Seta, sottosegretario di Stato (R. S.)	23197
Cattedre di disegno nelle scuole normali (Marangoni):	
Vicini, sottosegretario di Stato (R. S.)	23197
Possibilità delle culture agrarie speciali (Patrizi):	
Cimati, sottosegretario di Stato (R. S.)	23198
Linea Lagonegro-Casalbuono:	
De Seta, sottosegretario di Stato	23199, 23200
Mango	23199
Elettrificazione della linea Pistoia-Bologna:	
Casciani	23201
De Seta, sottosegretario di Stato	23201
Immigrazione negli Stati Uniti:	
Di Scalea, sottosegretario di Stato	23202
Valvassori-Peroni	23203
Stazione di Fiorenzuola d'Arda:	
De Seta, sottosegretario di Stato	23203
Manfredi	23203

Trafugamenti di temi per gli esami di licen- za liceale:	
Meda	Pag. 23205
Vicini, sottosegretario di Stato	23203
Osservazioni e proposte:	
Invio alla Commissione del bilancio di due disegni di legge	23205
Lavori parlamentari	23246
Relazioni (Presentazione):	
Caccia al camoscio (<i>Rupicapra ornata</i>) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (A- quila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti (Mezzanotte)	23196
Affrancazione dalle tasse di pedaggio di tre ponti sull'Arno (Sighieri)	23205
Rinvio d'interrogazioni	23199
Ritiro di un disegno di legge	23205
Riordinamento dei Corpi militari della regia marina (Bergamasco)	23205
Sospensione della seduta	23220
Votazione segreta (Risultamento):	
Sull'esercizio delle farmacie	23243
Approvazione di due convenzioni e di un protocollo finale firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910, aventi per og- getto l'urto fra navi e l'assistenza ed il salvataggio marittimi	23243
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 132,212,55, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Mi- nistero dell'interno per l'esercizio finan- ziario 1911-12 concernenti spese facol- tative	23243
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2,146.26 su taluni ca- pitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pub- blica per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese facoltative	23244
Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 49,866.06 occorrenti per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istru- zione pubblica per l'esercizio finanziario 1911-12	23244

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 3,625.24 occorrenti per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-1912	Pag. 23244
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13	23244

La seduta comincia alle 14.10.

CAMERINI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

Petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto di una petizione.

CAMERINI, *segretario*, legge:

7142. Il Consiglio provinciale di Napoli presenta una petizione con la quale fa voti perchè, nel convertirsi in legge il decreto 27 gennaio 1913 sui dazi della città di Napoli si chiarisca che l'uva catalanesca e le altre qualità di uva da tavola non elencate nel decreto, non siano comprese nel decreto stesso.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Teso, di giorni 3; Della Pietra, di 6; La Via, di 10; Rondani, di 10; Rizzetti, di 10; Gaetano Rossi, di 3; D'Alì, di 8; per motivi di salute, l'onorevole Cocco-Ortu, di giorni 10.

(Sono concessi).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mezzanotte a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MEZZANOTTE. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1913, n. 11, col quale venne vietata la caccia al camoscio (*Rupicapra ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti. (1296)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole ministro della guerra annuncia di aver dato risposta scritta all'interrogazione presentata dall'onorevole Salvia « per sapere se vorrà prossimamente presentare un disegno di legge diretto a migliorare la condizione degli applicati dipendenti dal Ministero della guerra, giusta i replicati affidamenti che furono dati ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Le previsioni che fa il Governo sullo svolgimento dei lavori parlamentari sono tali che difficilmente il disegno di legge relativo al miglioramento delle condizioni degli applicati dipendenti potrà essere presentato in tempo prossimo alla Camera.

« Il ministro

« SPINGARDI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dall'onorevole Astengo, « per sapere se e quando intenda di provvedere al ricovero dei detenuti nel carcere di Savona in altro locale meno dannoso alla salute e più corrispondente alle moderne esigenze ».

RISPOSTA SCRITTA. — « L'abbandono del fabbricato, ora sede di carcere giudiziario in Savona, interessa tanto il comune, giacchè buona parte dell'edificio è compresa nella zona di attuazione del piano regolatore cittadino, quanto l'Amministrazione governativa, non rispondendo il carcere alle volute norme di sicurezza e d'igiene.

« Le pratiche per la formazione del nuovo carcere rimontano ad oltre un ventennio. Si pensò dapprima di potervi provvedere nel modo più facile e con spesa relativamente lieve, adattando alcuni locali usati dalle autorità militari e precisamente il reclusorio di San Gervasio, od anche la zona a levante di esso, comprendente le batterie di San Gervasio e di San Tommaso ed i relativi piazzali. Ma s'incontrarono gravi difficoltà, avendo le autorità militari dichiarato di non poter fare a meno degli accennati stabili per i loro servizi, e si dovette quindi pensare alla costruzione di un nuovo apposito edificio ad uso carcerario.

« Furono avviati allora i relativi studi, e vennero designate anche le aree, in prossimità del torrente Letimbro, fra le quali

si sarebbe dovuto scegliere quella più adatta alla costruzione; ma le pratiche restarono poi sospese per difficoltà diverse. Da una parte il comune non dette assicurazioni definitive circa l'esecuzione dei lavori di prolungamento della strada di circonvallazione a mare fino alle Fornaci, e di costruzione di un ponte sul Letimbro, opere che risultarono indispensabili per la utilizzazione di una delle aree prenotate; d'altra parte il Ministero si è trovato di fronte, e questo è stato l'ostacolo più grave, alla deficienza dei fondi assegnati in bilancio per le nuove costruzioni carcerarie.

« La spesa di costruzione di un nuovo carcere in Savona ammonterebbe, secondo calcoli fatti in passato, ma che adesso potrebbero subire, per ovvie ragioni, un aumento anche notevole, a non meno di lire 350,000, oltre l'acquisto dell'area. Anche tenendo conto della somma che potrebbe realizzarsi dalla vendita del vecchio fabbricato carcerario, e se pure il comune si inducesse ad agevolare il compito del Governo con la fornitura gratuita dell'area o con un contributo finanziario nella spesa complessiva, resterebbe sempre ad erogarsi una rilevante somma che ora non è disponibile. Le assegnazioni del bilancio sono già impegnate per più anni in lavori di eccezionale gravità, che non si possono ulteriormente differire.

« In tali condizioni di cose il Ministero non può, per momento, dare preciso affidamento circa l'epoca in cui sarà possibile disporre la costruzione del nuovo carcere di Savona, ma assicura che terrà presente la necessità di questo nuovo edificio, e che le relative pratiche verranno riprese allorchè, ultimatisi almeno in parte i lavori già ordinati altrove, si sarà verificato un congruo margine nei fondi disponibili.

« *Il sottosegretario di Stato*
« FALCIONI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro annuncia di aver dato risposta scritta all'interrogazione presentata dall'onorevole Rava « per sapere per quali ragioni nessuna delle domande di pensione (presentate ora è un anno) dai veterani del comune di Piano del Voglio (Bologna) sia stata ancora liquidata, nè alcuna risposta data alle preghiere del Municipio ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Questo Ministero non è in grado di rispondere, perchè negli elenchi qui giunti non si trovano indicati i

veterani di cui trattasi e quindi sarà bene l'interrogante si rivolga al Ministero della guerra dal quale dipende la Commissione per l'esecuzione delle leggi sui veterani ove si potranno assumere notizie per sapere a che punto è la istruttoria di queste domande.

« *Il sottosegretario di Stato*
« PAVIA ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dall'onorevole Rampoldi « per avere notizie circa la pubblicazione del regolamento della legge sulla navigazione interna ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Lo schema di regolamento per l'esecuzione della legge sulla navigazione interna è stato già approvato dal Consiglio dei ministri. Prima di promuovere il Regio decreto di approvazione e procedere alla conseguente pubblicazione, occorre che venga pubblicato il Regio decreto 8 dicembre 1912 con cui fu approvato il testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e fluitazione perchè è al testo unico medesimo che si fa espresso richiamo nello schema di regolamento suddetto.

« Si ritiene che la pubblicazione del Regio decreto che approva il testo unico non debba tardare essendo stato inviato fin dal dicembre scorso al Ministero di grazia e giustizia per le conseguenti pratiche.

« *Il sottosegretario di Stato*
« DE SETA ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la istruzione pubblica annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dall'onorevole Marangoni « per sapere come intenda provvedere a tutelare quei partecipanti al concorso speciale 1912 a cattedre di disegno nelle scuole normali che, dopo aver data ottima prova delle loro qualità e capacità didattiche, si videro esclusi dai posti vinti perchè i provveditori agli studi trascurarono di loro richiedere l'aggiornamento dei documenti accompagnanti le rispettive domande ».

RISPOSTA SCRITTA. — « La interrogazione dell'onorevole Marangoni non può riferirsi a concorrenti a cattedre di disegno nelle scuole normali, in sedi di primaria importanza, i quali sarebbero stati esclusi « dai posti vinti »; ma a candidati non ammessi

al concorso, perchè, insieme con la domanda di ammissione, presentarono documenti scaduti da tempo, e però non più validi, a termini dell'articolo 5, comma 2º, del regolamento 31 agosto, n. 1104.

« Nel concorso speciale, infatti, a cattedre di disegno nelle scuole normali, su 72 concorrenti ne furono esclusi cinque (Boldi, Banioli, Felici, Galliera, Mantelli) per aver presentato certificati di rito di data anteriore alla prescritta.

« In seguito a ricorsi presentati da concorrenti che, richiamandosi alla disposizione dell'articolo 6 del regolamento, si ritenevano illegalmente esclusi, il Ministero ritenne opportuno di richiedere in proposito il parere della sezione delle scuole medie della Giunta del Consiglio superiore per la pubblica istruzione, la quale, nella adunanza del 28 settembre 1912, ebbe a esprimere il parere che l'aver il regio provveditore agli studi mancato d'invitare il concorrente a sostituire un certificato di data anteriore alla prescritta con altro regolare, non poteva in alcun modo costituire il diritto di essere ammesso al concorso, in quanto il certificato di data anteriore, prodotto per il concorso, non era un documento formalmente imperfetto, a termini dell'articolo 6 del succitato regolamento, ma era un documento sostanzialmente non corrispondente alla precisa disposizione del bando di concorso ».

« Il sottosegretario di Stato
« VICINI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione presentata dall'onorevole Patrizi « per sapere se ritenga equo che i redditi provenienti da culture agrarie speciali, come i fiori, le frutta, gli ortaggi, ecc., siano assoggettati all'imposta di ricchezza mobile ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Le questioni relative alla tassabilità dei redditi agrari devono essere decise tenendo presente il disposto degli articoli 9 della legge sulla imposta di ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021 e 52, terzo capoverso, del relativo regolamento.

« L'articolo 9 dispone che “ i redditi agrari non vanno soggetti a tassa se non in quanto sono profitti di persone estranee alla proprietà del fondo ”. Il terzo capoverso dell'articolo 52 del regolamento dichiara che fra i redditi industriali di categoria B “ sono compresi anche i redditi di

tutte le industrie agrarie esercitate da persone estranee alla proprietà del fondo; ed anche i redditi di quelle industrie agrarie che sono esercitate dal proprietario del fondo, come l'armentizia, la serica, quella della produzione del carbone, dell'olio, del vino, ma unicamente in quanto eccedano i prodotti del fondo stesso ”.

« Il criterio adunque per determinare se vi sia o no un reddito passibile d'imposta mobiliare non è quello della qualità della coltivazione esercitata nel fondo. Bisogna invece vedere se quel dato reddito, che si prende in esame, profitti al proprietario del fondo coltivato o derivi esclusivamente dalla forza produttiva del fondo stesso. In tal caso, qualunque sia il genere di coltura od il prodotto ricavato dal suolo, non vi è luogo ad applicazione della imposta predetta.

« Invece tale applicazione deve effettuarsi ogni qualvolta i redditi agrari profittano a persone estranee alla proprietà dei fondi (coloni ed affittuari). Devesi del pari applicare l'imposta a quella parte del reddito agrario la quale profitta bensì al proprietario, ma eccede la forza produttiva del suo fondo come avviene quando il proprietario stesso ricorre al prodotto di altri fondi, acquistando, ad esempio, foraggi, uva, olive per accrescere la produzione del bestiame, del vino o dell'olio del suo fondo.

« Del pari è considerato estraneo alla proprietà del fondo il reddito che deriva dalla lavorazione di natura industriale che il proprietario fa del suo prodotto agrario, come avviene, ad esempio, quando egli produce alcool, cognac, vini speciali di lusso, zucchero e seta con le necessarie materie prime ricavate dai suoi fondi.

« Tali sono i principî vigenti in materia più volte confermati dalla giurisprudenza amministrativa e giudiziaria e costantemente seguiti dall'Amministrazione.

« Da tutto ciò emerge che le colture agrarie speciali, come quelle dei fiori, delle frutta e degli ortaggi non sono soggette ad un trattamento tributario diverso da quello di ogni altra coltura; e pertanto sono di regola esenti da imposta mobiliare in quanto appartengono al proprietario del fondo ove le colture stesse si esercitano, e soggette soltanto all'imposta di ricchezza mobile se i relativi redditi si producono a favore di persone che non sono proprietari del fondo oppure perchè ne eccedono la forza produttiva.

« Il sottosegretario di Stato
« CIMATI ».

PRESIDENTE. La prima interrogazione all'ordine del giorno di oggi è dell'onorevole Gerardo Capece-Minutolo « per sapere se un senso di giustizia lo ispirò ad allargare la cinta daziaria di Napoli, un egual motivo non lo indusse a diminuire la tariffa riguardante i generi di prima necessità. »

A questa interrogazione è connessa per argomento anche l'altra, che è pure all'ordine del giorno, dell'onorevole Colajanni al presidente del Consiglio ed al ministro delle finanze « sul decreto-catenaccio sullo allargamento della cinta daziaria e sull'inasprimento dei dazi di consumo in Napoli ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

CIMATI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Prego gli onorevoli Capece-Minutolo e Colajanni di voler rimettere lo svolgimento delle loro interrogazioni a quando si discuterà il decreto sull'allargamento della cinta daziaria di Napoli.

PRESIDENTE. Veramente il regolamento dice che il Governo, quando lo creda, può chiedere il differimento di una interrogazione, però a giorno fisso.

CIMATI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ed io chiedo precisamente che si discuta il giorno in cui si parlerà dell'allargamento della cinta daziaria di Napoli.

PRESIDENTE. Sta bene; però quel giorno è ancora un punto interrogativo; (*Si ride*) quindi non si può considerare un giorno fisso. Onorevole Capece-Minutolo, consente nella richiesta dell'onorevole sottosegretario di Stato?

CAPECE-MINUTOLO GERARDO. Quando il decreto cui allude l'onorevole sottosegretario di Stato verrà trasformato in legge ne parleremo. Soltanto con la mia interrogazione ho voluto protestare contro un provvedimento che mi è sembrato inopportuno. Ad ogni modo, consento nel rinvio.

PRESIDENTE. Resta così inteso. E ne informeremo anche l'onorevole Colajanni che ora non è presente.

Segue ora l'interrogazione dell'onorevole Nuvoloni al ministro dei lavori pubblici « per conoscere se di fronte al persistente decreto della vicina Repubblica che inibisce l'introduzione ed il transito dei fiori e delle piante in Francia, non creda doveroso, nell'interesse dell'economia nazionale ed a difesa e maggiore sviluppo della nostra industria floreale, disporre sollecitamente che le Ferrovie dello Stato istituiscano treni speciali con vagoni adatti, con lettere

di vettura meno complicate e con miti tariffe, per trasportare col minor costo e con la maggiore celerità possibile i fiori italiani sui mercati esteri all'oggetto di conquistarvi e vincervi la concorrenza che gli stranieri ci fanno coi fiori nostri ».

Non essendo presente l'onorevole Nuvoloni, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Mango al ministro dei lavori pubblici « per sapere quali provvedimenti intenda adottare, perchè non più si deplorino i ripetuti deragliamenti dei treni sulla ferrovia Lagonegro-Casalbuono, e precisamente nei pressi di quest'ultima stazione ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Gli sviamenti avvenuti negli ultimi due anni sulla linea Sicignano-Lagonegro sono quattro:

1° sviamento del treno 3714 dell'8 agosto 1911, presso Casalbuono, e di cui non furono potute accertare le cause, malgrado l'inchiesta;

2° sviamento, per falso scambio, della locomotiva del treno 6694 del 25 maggio 1912, a Sala Consilina;

3° sviamento del tender della locomotiva 2498 a Lagonegro il 19 novembre 1912, per manovra irregolarmente eseguita;

4° sviamento del treno 3715 del 12 gennaio u. s. al km. 2.504 (presso Sicignano) e pel quale è in corso l'inchiesta per accertarne le cause.

Come si rileva due degli sviamenti sono attribuibili ad inosservanza delle disposizioni regolamentari da parte del personale. In questi casi l'amministrazione non manca di fare i dovuti richiami agli agenti e, secondo il grado della loro responsabilità, di applicare le disposizioni regolamentari.

Per lo sviamento dell'8 agosto 1911, del quale non fu possibile determinare le cause, l'Amministrazione non ha potuto che attenersi a misure generali di precauzione. Infine pel deviamiento del 12 gennaio u. s. si attende il risultato dell'inchiesta per conoscere le cause e prendere tutte le misure atte a garantire la sicurezza del servizio.

PRESIDENTE. L'onorevole Mango ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MANGO. Veramente nel richiamare con la mia interrogazione l'attenzione della Camera e del Governo sul ripetersi dei fatti da me deplorati, io mi ripromettevo di non avere dalla cortesia dell'onorevole sottose-

gretario di Stato per i lavori pubblici soltanto una notizia secca secca, come quella, non molto rassicurante, che mi ha data, limitandosi alla constatazione statistica che sulla Lagonegro-Sicignano sono avvenuti quattro deragliamenti in poco tempo.

La cosa è già grave in sè, ma lo diventa ancora più quando si pensi alle cause, per me principali, di questi deragliamenti, che sono le condizioni pessime della piattaforma stradale nonchè del materiale. Specialmente sul piccolo percorso ferroviario tra Lagonegro e Casalbuono lo stato delle traversine deve essere pessimo, onde lo spostamento delle rotaie sia pure lievissimo, si verifica con facilità sicchè ben due volte si sono deplorati deragliamenti allo stesso punto, cioè presso il ponte che precede di poco la stazione di Casalbuono, fortunatamente senza feriti, il che non toglie che il deplorabile fatto meriti qualche cosa di ben altro che una pura constatazione del ripetersi dei gravi incidenti, senza avvisare ai mezzi per ripararvi.

Il vero è che in vista della non lontana consegna di questa linea alla Società Mediterranea, per effetto della concessione che ad essa dovrà farsi, con la interposizione a suo tempo della terza rotaia, per la già disposta gestione da darsi alla Società suddetta delle due ferrovie a scartamento differente, si lascia, per la scarsissima manutenzione, la linea in un vero stato di deperimento.

Tutti i lavori sono eterni, e non se ne viene a capo; così come si deplora per la galleria Zanco e per l'altra, che precede di poco la stazione di Lagonegro, per le quali da anni paurose armature in legno trattengono le volte minaccianti, un fiume di acqua scorre in esse, continue segnalazioni accompagnano i treni, che procedono lentissimamente: e ciò, ripeto, avviene da molti anni senza che nulla si veda di lavori radicali e senza che si pigliano quei provvedimenti integrali che pur spesso io ho reclamato in quest'Aula.

L'Amministrazione ferroviaria, in attesa appunto della consegna della linea alla Società, non si decide a spese rilevanti, come lo richiede la gravità del caso. Io stesso ebbi modo di constatare direttamente l'anno scorso le condizioni pessime della piattaforma stradale, perchè giunto poche ore dopo un deragliamento, notai che le traversine erano addirittura fradicie, e se furono subito sostituite in quel punto, certo non lo furono per il resto.

Oltre a ciò il materiale è sconnesso, le vetture non riscaldate, gli orari affidati al capriccio del personale di macchina, come ha, per quanto con un po' di reticenza, accennato lo stesso onorevole De Seta.

Voglia perciò egli consentirmi che, nel richiamare la sua attenzione su quanto ho deplorato io domandi provvedimenti seri tanto per la manutenzione della piattaforma stradale della ferrovia in parola, che sul materiale, specialmente delle macchine, delle quali le peggiori sono adibite al servizio di quella linea.

Comprendo che nelle linee ad esercizio economico purtroppo si ha la pessima consuetudine di mandare lo scarto del materiale, e questo spesso persino viene affermato dal banco del Governo; ma mi sia consentito almeno di protestare vivamente, perchè noi pure colà abbiamo il diritto di vedere tutelata, la nostra integrità personale; d'altra parte lo stesso si deplora su tutte le ferrovie di Basilicata.

E sulla Lagonegro-Sicignano dovremmo veder fatti anche i miglioramenti promessi, ricorderò, per esempio, giacchè la presenza dell'onorevole Camera me lo fa venire in mente, l'ampliamento promesso da tempo della stazione di Montesano, il cui traffico è grandissimo con il resto del Lagonegrese. E si dovrebbe, presso Lagonegro, vedere se non sia il caso addirittura dell'abbandono della galleria in frana, se altro modo non vi sia di evitare i permanenti e gravi pericoli.

Vegga quindi il rappresentante del ministro dei lavori pubblici che è necessario si ponga veramente con premura a migliorare le condizioni di quella linea. Ne va di mezzo, lo dico ancora una volta, l'integrità personale; ed in questo, come sempre, onorevole De Seta, sarà molto meglio saper spendere a tempo, anzichè quando poi è avvenuto un disastro, venir con la faccia compunta a deplorarlo! (*Bene!*)

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'onorevole Mango accennava allo stato deplorabile delle traversine che servono come appoggio della ferrovia di Lagonegro.

La cosa sarebbe gravissima, se fosse esattissima: perchè si tratterebbe di traversine fradicie.

M'auguro che le dichiarazioni del collega non siano esattissime; in ogni modo, richiamerò l'attenzione della Direzione gene-

rale delle ferrovie sullo stato di cose da lui lamentato.

PRESIDENTE. Vengono ora le seguenti interrogazioni dell'onorevole Borsarelli, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se non intenda provvedere perchè s'ieno concessi prezzi a tariffa speciale ridotta, ai comuni e alle provincie per il trasporto della ghiaia che serve alle strade poste a loro gestione », e « per sapere se non intenda di provvedere a che sia concessa alla stazione di Penango il servizio merci almeno fino a cento chilogrammi ».

Non essendo presente l'onorevole Borsarelli, queste interrogazioni si intendono ritirate.

Per l'assenza degli onorevoli interroganti si intendono ritirate anche le seguenti interrogazioni:

De Tilla, al ministro delle poste e dei telegrafi, « sul permanente disservizio telefonico in Napoli »;

Colonna di Cesarò, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se non creda necessario rendere definitive, o per lo meno prorogare le espropriazioni temporanee prossime a scadere, in quei comuni danneggiati dal terremoto come Roccalumera e Fiumedinisi, dove non sono sorte ancora costruzioni nuove capaci di accogliere la popolazione tuttora domiciliata in baracche ».

Samoggia, al ministro delle finanze, « se non creda opportuno e se non ritenga opera pratica e civile l'estensione alle molte provincie italiane ancora prive di catasto il Regio decreto 26 gennaio 1913 per il catasto nella Libia ».

Segue l'interrogazione degli onorevoli Casciani e Morelli-Gualtierotti, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se dopo il felice esperimento eseguito sopra alcune linee ferroviarie dello Stato, intenda applicare la trazione elettrica anche sulla linea Pistoia-Bologna, come fu annunciato altra volta in Parlamento ».

L'onorevole sottosegretario di Stato dei lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'onorevole Casciani si riferisce alle elettrificazioni delle ferrovie principali. L'Amministrazione delle ferrovie riconosce l'opportunità d'adottare la trazione elettrica per le linee a forti pendenze, comprendenti numerose e lunghe gallerie, e di dare la preferenza a quelle di valico, che si trovano in tali condizioni.

Trattandosi però d'impianti molto costosi, non possono bastare i mezzi ordinari di cui dispone la direzione generale presentemente, ma occorre che si studi quanto debba farsi all'uopo per ottenere i fondi necessari.

PRESIDENTE. L'onorevole Casciani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto..

CASCIANI. Mi duole non potermi dichiarare soddisfatto della risposta perchè l'onorevole sottosegretario di Stato mentre riconosce utile l'impianto della trazione elettrica sulla linea dell'Appennino pistoiese, non dice se l'Amministrazione delle ferrovie intende di applicarla con sollecitudine: ed è questo appunto che io volevo sapere, perchè ormai la questione d'indole generale è risolta dat empo...

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È riconosciuta.

CASCIANI. ...tanto che in un disegno di legge presentato alla Camera fu affermato che alla elettrificazione della Porrettana si sarebbe provveduto con sollecitudine per far fronte al continuo incremento del traffico.

Il direttore generale delle ferrovie e il ministro Bertolini consacrarono questo pensiero nello stesso disegno che stanziava i fondi per questa e per altre opere, affermando che le necessità del traffico rendevano necessario lo stanziamento di otto milioni per la trazione elettrica sulla Porrettana onde far fronte all'aumento che si verificherà su quella linea fino all'inaugurazione, certamente lontana, della direttissima.

Noi quindi eravamo nella persuasione che quest'opera sarebbe stata eseguita subito anche perchè la somma occorrente non era notevole; invece dopo poco tempo, con altro disegno di legge questi otto milioni vennero soppressi e a noi, che domandavamo la ragione di questa soppressione si rispose che prima era necessario attendere i risultati dell'esperimento che si sarebbe fatto sulla linea dei Giovi, per vedere come l'elettrificazione avrebbe potuto rispondere per economia e per sicurezza.

Non contento, interrogai nuovamente l'onorevole ministro dei lavori pubblici: e l'onorevole Dari, nel 1907, cioè sei anni fa, rispondeva per conto del ministro che gli studi erano compiuti, che si sarebbero fatti gli appalti delle opere al più tardi nell'agosto e che dopo due anni i lavori sarebbero stati collaudati. Questo avveniva nel

1907: ora siamo nel 1913, vale a dire sei anni sono trascorsi ed ancora siamo allo stesso punto di prima.

Onorevole De Seta, ella comprende che io non intendo rivolgere a lei un rimprovero nè per queste delusioni nè per l'insufficienza della risposta, perchè so che dietro di lei c'è un potere occulto ed irresponsabile, un'amministrazione che vuole e disvuole, che si serve di questi espedienti dilatori per deludere le legittime aspirazioni delle popolazioni evitando le chiare decisioni e le precise risposte che i deputati si aspetterebbero su questioni così importanti per il paese. (*Benissimo!*)

Dunque non è per lei che io parlo, ma per l'amministrazione che rappresenta. La trazione elettrica sulla linea dell'Appennino è riconosciuta indispensabile e deve essere applicata con la maggiore sollecitudine per ragione di traffico, di celerità, di economia, di igiene. Non si può più ora invocare a scusa dell'indugio, l'attesa dell'esperimento della linea dei Giovi, perchè l'esperimento è oramai felicemente compiuto, dimostrando la convenienza del sistema non soltanto in rapporto alla potenzialità della linea, ma anche in rapporto all'economia della spesa di esercizio.

E nemmeno costituisce una grave difficoltà alla risoluzione del problema, la questione finanziaria perchè i tecnici delle ferrovie assicurano che la elettrificazione della linea porrettana, si potrebbe eseguire senza grave sacrificio del bilancio.

Pochi giorni or sono un'alta autorità ferroviaria, mi assicurava di aver già fatto proposte concrete al Governo per questa elettrificazione, e aggiungeva che essa non importerebbe alcun aumento al bilancio dello Stato, perchè le economie nelle spese di esercizio sarebbero più che sufficienti a pagare i frutti e a far fronte all'ammortamento del capitale occorrente per l'elettrificazione.

Si autorizzi quindi la Direzione generale delle ferrovie a fare questa operazione, a contrarre cioè il prestito occorrente a condizione che essa, senza chiedere denaro al bilancio dello Stato, con la economia nelle spese di trazione, provveda ai frutti ed all'ammortamento. Quando si possa, come si assicura, migliorare il traffico sulla linea, accrescerne la velocità, la sicurezza, l'igiene ed ottenere una potenzialità maggiore, senza alcun aumento di spesa, io non comprendo perchè si tardi ancora a risolvere un problema di tanta importanza. Mi affretto a

concludere, perchè non voglio che l'onorevole presidente mi richiami...

PRESIDENTE. Sono già passati i cinque minuti regolamentari, onorevole Casciani.

CASCIANI. Ma l'argomento è di tale importanza che merita più larga discussione, onde mi riservo di trattarlo anche in sede di bilancio...

PRESIDENTE. L'argomento è senza dubbio importante, ma il regolamento deve essere rispettato!

CASCIANI. ...non soltanto perchè una risoluzione decisiva ormai si impone ma perchè non si può lasciare l'Amministrazione delle ferrovie arbitra essa sola della risoluzione di problemi così importanti, senza che il Ministero dei lavori pubblici intervenga a far conoscere il suo pensiero chiaro e preciso.

L'elettrificazione della porrettana s'impone per ragioni di economia, di traffico e d'igiene: è desiderata dalle nostre popolazioni anche come un compenso ai possibili danni della futura direttissima; fu promessa in occasioni solenni dinanzi al Parlamento: il Governo ha obbligo di eseguirlo se vuol far opera di previdenza, di onestà e di giustizia. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Bisogna leggere la storia di Fra Diodato di Carlo Porta. Ci sono questioni, che aspettano da cinquant'anni.

Segue la interrogazione dell'onorevole Scalini al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per sapere quando intenda nominare la Commissione che dovrà attuare la legge a favore dell'industria serica, votata fino dal giugno scorso ».

Non essendo presente l'onorevole Scalini, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue la interrogazione dell'onorevole Valvassori-Peroni al ministro degli affari esteri, « per sapere quali siano i provvedimenti adottati dal Governo di fronte alle nuove e gravi disposizioni per l'immigrazione, approvate dal Senato degli Stati Uniti ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Risparmio alla Camera di dilungarmi in particolari sui provvedimenti, che si sarebbero potuti adottare per attenuare i danni dell'*immigration bill*, lieto di poter comunicare alla Camera il telegramma, che ho testè ricevuto dalla Regia ambasciata di Washington e che toglie all'argomento ogni momentanea importanza « dopo tempestosa discussione il progetto è stato

respinto definitivamente oggi dalla Camera non essendo stati raggiunti i due terzi dei voti necessari ».

Questa comunicazione significa che rimane valido il veto che aveva opportunamente posto il presidente della Repubblica all'*immigration bill*. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Valvassori-Peroni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

VALVASSORI-PERONI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri di questa sua comunicazione, permettendomi soltanto di richiamare l'attenzione del Ministero degli esteri sulla importanza dei trattati di emigrazione; su cui si fecero voti anche nell'ultimo congresso degli italiani all'estero.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Manfredi, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere quali sono le cause che ritardano l'esecuzione dei lavori di sistemazione e di ampliamento della stazione di Fiorenzuola d'Arda; insufficiente alle attuali esigenze del traffico ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'Amministrazione ferroviaria ha riconosciuto la necessità dell'ampliamento della stazione di Fiorenzuola d'Arda ed ha già dato disposizioni al riguardo, dandone anche comunicazione diretta al collega onorevole Manfredi.

PRESIDENTE. L'onorevole Manfredi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MANFREDI. Per la verità non so di aver ricevuto comunicazione di sorta.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Me lo comunicano le Ferrovie dello Stato.

MANFREDI. Ad ogni modo, poichè mi si dice che i lavori verranno iniziati, e presto, mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Marangoni, al ministro dell'interno, « sulla proibizione di un comizio privato a Portoferraio ».

Non essendo presente l'onorevole Marangoni, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Meda, al ministro della istruzione pubblica, « per conoscere i risultati delle inchieste sugli avvenuti trafugamenti di temi per gli esami scritti, verificatisi nella sessione dell'ottobre 1912 ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

VICINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Sarà opportuno ricordare, anche brevemente, i fatti.

Nella sera del 4 ottobre 1912, il Ministero della pubblica istruzione ebbe indiretta notizia che a Napoli si offriva in vendita il tema di latino per gli esami della licenza liceale, che doveva essere dato ai licenziandi nella successiva mattina del 5 ottobre.

Immediatamente dal Ministero della pubblica istruzione si telegrafò al prefetto di Napoli perchè disponesse un servizio di vigilanza attorno ai sei licei di quella città per sorprendere possibilmente i venditori del tema, e nello stesso tempo si incaricò il presidente dell'ispettorato delle scuole medie, professor Zenatti, di compiere una rigorosa inchiesta.

Nel Ministero, per quanto la conosciuta, e più volte controllata, insospettabilità delle persone che vengono a conoscenza dei temi di licenza potesse subito *a priori* escludere qualsiasi loro responsabilità, e per quanto, data la diligenza somma e la cura che si mette nelle varie operazioni per la stampa e la spedizione, si potesse anche ritenere fondatamente che nessuna sbadataggine e negligenza fosse stata commessa al riguardo, si compì nulla meno immediatamente un'inchiesta interna per vedere come, anche in questa occasione, fosse proceduto l'invio dei temi alle diverse sedi nelle quali si debbono dare gli esami.

La pubblica sicurezza di Napoli non sorprese i venditori di temi; sorprese però due giovani licenziandi, uno dei quali prima di entrare nel liceo consegnava misteriosamente all'altro delle carte. Un Vicecommissario di pubblica sicurezza sequestrò quelle carte, ed esse contenevano appunto la versione del tema che si doveva svolgere in quel giorno.

Di qui l'avviamento alle indagini per scoprire dove una frode così grave, così immorale, avesse potuto avere origine. L'inchiesta dell'ispettore Zenatti è stata difficile e laboriosa, ma ha dato risultati positivi e precisi.

L'inchiesta interna, alla quale ho accennato prima, dimostrava che nessuna responsabilità in modo assoluto era possibile addebitare ad alcuno dei funzionari del Ministero della pubblica istruzione. Giova sapere che la scelta dei temi e il loro invio vengono

fatti in questo modo: il ministro personalmente richiede a professori, a ispettori di sua fiducia, senza che l'uno sappia dell'altro, una serie di temi, fra i quali egli poi sceglie, senza che nemmeno la persona che ha indicato il tema sappia che è stata data la preferenza al tema da lei proposto. Ciascuno dei temi scelti viene poi chiuso in una busta colorata che ha delle chiusure meccaniche, e le varie buste vengono racchiuse in un plico di carta-tela con forti suggelli, che è spedito raccomandato agli uffici postali, e agli uffici postali personalmente dai presidi ritirato. Questo, a pochi giorni di distanza dallo svolgimento dei temi, necessitando anticipare di alquanto la spedizione perchè un ritardo di arrivo dei temi non debba far mancare gli esami ad un intero istituto. Il preside ritira il plico presso di sé, lo conserva personalmente sotto la sua responsabilità: si verifica l'integrità dei suggelli nel giorno dell'esame, si aprono le buste e il tema vien letto.

Nonostante tutte queste cautele però, una frode indubbiamente è avvenuta. Il brano che era stato scelto per la traduzione non era stato preso da una antologia di esercizi latini (nel qual caso si sarebbe commessa un'imprudenza), ma era stato tratto dalla storia dei suoi tempi del cinquecentista Adriani.

Questo brano, della congiura del Burlamacchi, così poco noto nelle nostre scuole medie che da alcuni fu attribuito ad opera del Machiavelli (ma, naturalmente, si dimenticava che il Machiavelli era morto prima della congiura!) e da altri fu attribuito al Guicciardini (senza badar neppure che lo stile è completamente diverso), non risultava che fosse riportato in nessuna antologia per lo studio del latino, è difatti in tali antologie che comunemente servono per le traduzioni non c'è. È soltanto stato riferito in una raccolta per lo studio della storia; nella « Storia d'Italia narrata dai contemporanei » geniale pubblicazione del nostro collega professore Orsi, e poichè questo non è uno dei libri che servono per le traduzioni, non si poteva sospettare che qualcuno se ne fosse servito per farvi sopra degli esercizi di versione.

Questo accenno soltanto perchè può spiegare un fatto avvenuto in un Istituto, nel quale tuttavia non è stata consumata la frode che ci occupa.

Le indagini hanno portato a stabilire che la frode è stata compiuta in Avellino. Il preside del liceo di Avellino aveva riti-

rato il piego e lo teneva custodito in un cassetto, dove lo credeva sicuro, dell'ufficio di direzione.

Alcuni studenti, con la complicità di un custode inserviente che godeva tutta l'illimitata fiducia del preside, sono entrati nell'ufficio della presidenza, hanno aperto il cassetto, hanno con arte potuto tagliare i sigilli e ricollocarli in modo che sembrasse non avere le buste sofferto alcuna violazione.

Quanto alle chiusure meccaniche, sono state fatte saltare e poi rimesse, perchè si tratta di chiusure che sono in commercio e quindi facili a sostituirsi.

Dico che tutto questo è stato fatto, perchè abbiamo potuto anche verificare che non è la prima volta che ad Avellino questa frode si tentava. La prima frode che a noi risulta colà tentata è dell'ottobre 1911. Il colpo riuscì nel luglio 1912; e a ottobre, visto che le cose erano procedute così bene e che nessuno si era accorto della frode, qualcuno ha pensato di ritentarla e trarne profitto vendendo i temi anche in città vicine a scopo di lucro.

Ma la smania del guadagno fortunatamente ha compromesso tutta questa organizzazione, e ha permesso la scoperta dei fatti, nei quali sono implicati un istitutore del Convitto, un maestro elementare, il preside del liceo, non direttamente per il fatto, ma per averlo saputo, e non averne dato notizia al Ministero, il rettore del Convitto, che pure ha dimostrato poca vigilanza sul personale da lui dipendente, e alcuni professori, che si sono bensì rifiutati di fare ai giovani la traduzione dei temi, ma essendo venuti così a conoscenza di una frode commessa, non ne hanno avvisato, come era loro preciso dovere, il Ministero o si sono poi ricusati di dire tutto quello che sapevano al riguardo.

La frode si è esplicita nei licei di Napoli, in quattro della provincia di Caserta, in due di quella di Salerno e nel liceo di Avellino. Quanto agli effetti, il Ministero ritenne di non dovere, senz'altro, annullare tutte le prove, danneggiando così insieme colpevoli e innocenti; ma ha creduto bene di dare istruzioni, perchè ciascun Consiglio dei professori, esaminando i lavori accuratamente, annullasse solo quelli che, secondo il proprio giudizio che è inappellabile, come l'onorevole Meda sa, risultassero frutto dell'anticipata conoscenza del tema.

Così sono stati annullati, complessivamente, circa settanta temi di diversi alunni.

Il ministro, naturalmente, ha denunziato subito i responsabili diretti della frode alla autorità giudiziaria, e per conto suo ha preso quei provvedimenti che erano del caso, licenziando l'istitutore, trasferendo il preside e il rettore, sospendendo dall'ufficio e dallo stipendio il custode, e denunziando i responsabili alla Giunta delle scuole medie oppure al Consiglio di amministrazione o al Consiglio scolastico provinciale, secondo le diverse competenze.

Da tutto questo si trarrà la necessità di migliorare il modo di confezione delle buste, perchè non crediamo che l'avvenuto possa portarci a rinunziare al concetto della unicità dei temi, tanto più che con la nuova legge sugli esami, tutti i giovani dovendo dare gli esami, si troverà nella unicità del tema da tutti svolto e tradotto, il modo per potere meglio giudicare la condizione dei diversi istituti del nostro paese.

Così la prova eguale per tutti servirà anche di riscontro e di misura del modo col quale l'insegnamento è dato nei diversi istituti, e servirà anche a noi, o a chi ci sarà poi, per formarsi un concetto comparativo dei professori.

Noto che in trent'anni, dacchè il sistema della unicità dei temi viene seguito, soltanto due volte si sono dovuti verificare inconvenienti analoghi a quelli oggi lamentati, ma da ventidue anni non s'era compiuta altra frode.

Noi, quindi, renderemo più sicuro il mezzo di invio dei temi, per impedire, per quanto umanamente è possibile, che simili frodi vengano compiute... (*Interruzione*) Sono cose interessanti, debbo dirle.

PRESIDENTE. Proseguia liberamente, onorevole sottosegretario di Stato; del resto è lo Statuto che dà al Governo il diritto di parlare quando e quanto vuole.

VICINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Così concludo davvero col dire che porremo le maggiori cure nella spedizione dei temi perchè i fatti lamentati non possano rinnovarsi; ma, come l'onorevole Meda vede, per quanto siano gravi e dolorosi, e attestino male per la moralità e per il sentimento del loro dovere di quei giovani che sperano nella frode piuttosto che prepararsi a superare colle loro forze e collo studio le difficoltà degli esami per essere degni veramente della posizione cui aspirano e che dovranno conquistare nella vita, tali fatti non hanno assunto fortunatamente una grande estensione. A ciò avranno contribuito le richieste esagerate dei venditori dei temi che

ne pretendevano persino duemila lire, e più la resistenza onesta di famiglie che si sono rifiutate di dare dei danari ai propri figliuoli per impiegarli a così loschi fini; e voglio sperare che molto abbia concorso a ciò anche il sentimento naturale, profondo, di onestà che dai giovani si deve specialmente richiedere e in essi fortunatamente si trova, il quale avrà portato molti ad un atto di ribellione e ad affidarsi tranquillamente alle proprie forze piuttosto che a tentare di conseguire l'approvazione con frodi di questo genere.

Se sono queste le cose che l'onorevole Meda desiderava conoscere, credo di averlo diffusamente informato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Meda ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MEDA. Desideravo conoscere il fatto nei suoi particolari perchè il molto che se ne era letto sui giornali non ci aveva permesso di farcene un concetto chiaro e preciso.

Non ho quindi altro che ringraziare l'onorevole sottosegretario di Stato dell'ampia e diffusa informazione, dichiarandomi soddisfatto.

PRESIDENTE. Così le interrogazioni all'ordine del giorno di oggi sono esaurite.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sigghieri a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SIGGHIERI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta ai legge: « Affrancazione dalle tasse di pedaggio di tre ponti sull'Arno ». (1278)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Ritiro di un disegno di legge e deferimento di due disegni di legge all'esame della Giunta del bilancio.

BERGAMASCO, *sottosegretario di Stato per la marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *sottosegretario di Stato per la marina*. A nome dell'onorevole ministro della marina mi onoro di presentare alla Camera il decreto Reale con cui viene autorizzato il ritiro del disegno di legge concernente il riordinamento dei Corpi militari della Regia marina.

Per incarico pure dello stesso onorevole ministro, ho l'onore di presentare alla Camera la richiesta che siano deferiti all'esa-

me della Giunta generale del bilancio i disegni di legge nn. 1307 e 1308 concernenti il riordinamento dei Corpi militari della Regia marina e i provvedimenti per i militari del Corpo Reale equipaggi.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole sottosegretario di Stato per la marina della presentazione, fatta per incarico dell'onorevole ministro della marina, del decreto Reale con cui si autorizza il ritiro del disegno di legge concernente il riordinamento dei Corpi militari della Regia marina.

L'onorevole sottosegretario di Stato chiede poi, sempre per incarico dello stesso onorevole ministro, che siano deferiti all'esame della Giunta del bilancio i disegni di legge n. 1307 e 1308 che erano prima stati mandati agli Uffici.

Se non visono osservazioni in contrario, trattandosi di organici, così resterà stabilito.

(*Resta così stabilito*).

Coordinamento del disegno di legge sull'esercizio delle farmacie.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione segreta, occorre fare il coordinamento del disegno di legge sull'esercizio delle farmacie.

In assenza dell'onorevole relatore lo farò io stesso.

All'articolo 2, comma 2° ove è detto « della necessità » occorre dire « delle necessità ». La stessa correzione deve farsi al numero 2 del terzo comma. Infine nell'ultimo comma invece di articolo 23 deve dirsi articolo 22.

All'articolo 6 terzo comma invece di articolo 14 deve dirsi 13 e invece di « esercite » « esercitate ».

All'articolo 7 primo comma deve dirsi invece di « tenendo » « tenendosi ».

All'articolo 9 infine invece che « dell'autorizzazione » deve dirsi « dall'autorizzazione ».

All'articolo 11 primo comma invece di « articolo » deve dirsi « articoli » e alla lettera e) invece di « cui » « alla quale ».

Parimenti all'articolo 12 quarto comma invece di « dalla » deve dirsi « dalle » e alla lettera e) del comma successivo invece di « cui » deve dirsi « alla quale ».

All'articolo 13 primo comma dopo le parole « non esista » deve aggiungersi « farmacia ».

All'articolo 22 secondo comma invece che « dell'articolo » deve dirsi « dall'articolo ».

All'articolo 25, dove dice, in fine dell'articolo, « precedenti articolo 2, 7, 10, 12, 15, 16 e 17 » deve dirsi, 2, 7, 10, 12, 14, 15 e 16 ».

All'articolo 27, dove dice « di cui all'articolo 25 », deve dirsi « 24 ».

E poi, in fondo, dopo la parola « regolamento » va inserita una virgola, e invece di dire « a norma dell'articolo 23 » deve dirsi « a norma dell'articolo 22 ».

All'articolo 28, al terz'ultimo comma, dove dice « da eseguire entro sei mesi » deve dirsi « da seguire ».

All'articolo 30, invece di dirsi « articolo 25 bis » deve dirsi « articolo 25 ».

Più sotto, dove si dice « articolo 27 » deve dirsi « 28 ».

All'articolo 32, comma 2°, invece di dire « articoli 27 e 28-bis » deve dirsi « 28 e 30 ».

Al terzo comma, invece di dirsi « dai precedenti articoli 25-bis e 25-ter e salvo quanto è disposto negli articoli 27 e 28-bis » deve dirsi « dai precedenti articoli 25 e 26 e salvo quanto è disposto negli articoli 28 e 30 ».

Più sotto, dove dice « pianta organica quale è indicata » va soppresso « quale è ».

All'articolo 33, invece di « articolo 14 », deve dirsi « articolo 13 ».

Alla tabella A), nell'intestazione, dove dice « (articolo 17 della legge) » deve dirsi « (articolo 16) ».

Da ultimo, alla tabella B) nell'intestazione, dove dice: (articolo 21 della legge) » deve dire: « articolo 20 ».

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione segreta dei disegni di legge: Sull'esercizio delle farmacie;

Approvazione di due convenzioni e di un protocollo finale firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi e l'assistenza ed il salvataggio marittimi;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 132,122.55 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2,146.26 su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese facoltative;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 49,866.06 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 3,625.24 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13.

Se la Camera lo consente, avuto riguardo alle condizioni della Camera stessa, si farà una votazione sola per tutti e sette i disegni di legge. (*Voci di assenso*).

Sta bene. Si faccia la chiama.

DEL BALZO, *segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lasceremo aperte le urne.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

Proseguendo nella discussione generale, spetta di parlare all'onorevole Cornaggia.

CORNAGGIA. Quale membro della Commissione di vigilanza sul Fondo per il culto crederei di mancare al mio dovere se non mi associassi all'onorevole relatore nel richiamare l'attenzione della Camera e del Governo sopra le tristissime condizioni del Fondo per il culto, il quale vede ogni anno diminuire il suo residuo patrimonio per un complesso di circostanze; e dico residuo patrimonio perchè è bene ricordare che del patrimonio ecclesiastico una gran parte, in momenti di grandi necessità, fu appresa dallo Stato; e questa parte ascende, dietro calcoli sicuri, a circa 400 milioni.

Quindi per lo Stato, a mio modo di vedere, è stretto obbligo di fare il possibile perchè non abbia a perire questa istituzione, le cui finalità, col volgere degli anni, diventano sempre più meritevoli del suo interessamento.

Purtroppo un cumulo di vicende e di disposizioni ha fatto sì che il fondo per il culto non potesse, già da molti anni, reintegrare il residuo suo patrimonio con quelle economie che dovevano essergli consentite dallo spegnersi degli assegni vitalizi fatti a favore dei membri delle sopresse congregazioni religiose; ma non solo non ha potuto reintegrare il suo patrimonio, ma lo ha dovuto vedere ancor più gravemente diminuito per falcidie, che brevemente accennerò, limitandomi alle principali: l'affrancazione dei censi e dei livelli a condizioni speciali di favore per gli affrancandi ed il successivo reimpiego delle somme pervenute dall'affrancazione in rendita pubblica a bassi tassi; l'abolizione delle decime sacramentali, che tolse al fondo per il culto somme ingenti e l'obbligò a sopperire ad altre rendite pur falcidiate per il fatto della soppressione delle decime sacramentali; le anticipazioni fatte allo Stato, ai comuni e alla Cassa di previdenza, anticipazioni che figurano ancora fra le attività del bilancio del Fondo per il culto, ma che in realtà sono state vere sottrazioni al suo patrimonio e hanno ridotto notevolmente le sue attività e di conseguenza anche le sue rendite.

A questo proposito giova anche ricordare che questi anticipi non dovevano aver luogo, in quanto che non si era verificata ancora la condizione accennata nell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866. Ed accanto a queste falcidie sono venute le leggi del 1892 e del 1899, le quali, attuando generosamente una promessa già fatta con la legge del 1866, hanno obbligato il Fondo per il culto a sopperire a quanto occorreva per il completamento delle congrue parrocchiali, senza però che la legge si preoccupasse di limitare gli impegni del Fondo per il culto alla disponibilità dei suoi mezzi.

Ma un colpo gravissimo alle finanze del patrimonio per il Fondo per il culto fu dato dalla conversione della rendita, che da sola gli fece perdere annualmente la somma di 2 milioni e mezzo. E qui, sulle tracce della relazione, nobile fatica del collega Bonicelli, relazione che abbiamo avuto l'onore di presentare a Sua Maestà nella scorsa estate, io mi permetto di richiamare come e perchè Giunta del bilancio e Camera non ebbero ad ascoltare la voce del Fondo per il culto, il quale mercè la sua zelante amministrazione chiedeva che pure le sue rendite, come quelle delle Opere pie, venissero escluse dalla conversione.

« La Giunta, così è scritto nella sua relazione, crede accettare questa esclusione (l'esclusione del Fondo per il culto dai benefici concessi alle opere pie) riconoscendo che, trattandosi di patrimonio appartenente sostanzialmente allo Stato, il premio sarebbe pagato dallo Stato a sè stesso, con risultato proprio e negativo.

« La conversione cagionerà al Fondo per il culto una perdita annua di due milioni e mezzo.

« Sta però in fatto che, come si afferma nella relazione ministeriale e come risulta da altri documenti comunicati dal Ministero, tale perdita non comprometterà in nessuna maniera le finalità dell'ente, nè impedirà l'adempimento dei suoi obblighi verso i comuni, e verso i parroci, a favore dei quali anzi potrà elevare più sollecitamente da 7 ad 8 milioni l'assegno per le congrue fino a lire mille...

« Per tutto ciò (continua la Giunta) sarebbe assolutamente fuori luogo qualsiasi preoccupazione sulle condizioni che possono essere fatte al Fondo per il culto per effetto della conversione, ed è certo che esso, ciò nonostante, potrà adempiere a tutti i suoi obblighi e riprendere ben presto la sua opera di ricostituzione patrimoniale ».

Queste osservazioni così categoriche e così rassicuranti sono state completamente smentite dai fatti.

Gli enormi disavanzi del Fondo per il culto, non imputabili certamente alla sua amministrazione, che tutti riconoscono zelante, vigilante ed economa, vanno consumando quel patrimonio che lo Stato, sopprimendo molte fra le congregazioni religiose, assicurava sarebbe stato conservato per il culto.

Ora è urgente che si ponga rimedio a questa rovina. L'esistenza del Fondo per il culto, come diceva poc'anzi, è un alto interesse dello Stato, il quale mercede di esso e senza sacrifici propri può integrare le rendite insufficienti di alcune istituzioni religiose e specialmente può assicurare, contro la avvilita miseria, i parroci più umili. E d'altronde esso è destinato anche a conservare molti fra quei monumenti, che sono tanta parte della nostra storia e delle nostre glorie.

Io ignoro quali sieno i risultati degli studi fatti dalla Commissione Reale nominata nel 1910 per indagare quali siano i mezzi per riparare alla rovina del Fondo per il culto.

CHIESA EUGENIO. L'obolo di San Pietro! (*Rumori*).

CORNAGGIA. Prego l'onorevole Chiesa di non interrompere! Sono cose serie e dobbiamo parlarne seriamente.

PRESIDENTE. Non interrompano!

CORNAGGIA. Ma con la scorta dei suoi lumi, io spero che il Governo potrà dettare quei provvedimenti che sono un dovere per qualsiasi amministratore: far recuperare cioè all'ente amministrato ciò che ad esso fu tolto illegittimamente e fare in modo che i suoi impegni non eccedano la sua potenzialità finanziaria.

Ed ora mi permetta la Camera che io, avendo la facoltà di parlare e non potendola avere due volte in questa discussione generale, dica una parola anche a proposito di un altro argomento, che secondo me, merita l'interessamento della Camera e del Governo.

Alludo alla frode, per cui alcuni cittadini, abbandonando provvisoriamente la cittadinanza italiana, arrivano ad ottenere non solo il divorzio che non è consentito dalle nostre leggi, ma anche che esso sia riconosciuto da noi e produca effetti giuridici.

Le convenzioni dell'Aja, ratificate per noi dalla legge del 1905, hanno aggravato praticamente le conseguenze di questa frode, impegnando il nostro Stato a riconoscere ciò che la legislazione di altri Stati stabilisce a proposito dei propri cittadini, in materia di matrimonio e di divorzio. Ed appunto, in seguito a quelle convenzioni, è sorta in qualche Stato, non molto lontano da noi, la speculazione di qualche avvocato, il quale offre, alle persone che possono disporre di mezzi per far fronte alle ingenti spese occorrenti per queste pratiche, la possibilità di ottenere il divorzio.

Fortunatamente, le stesse convenzioni dell'Aja in qualche caso escludono questa possibilità e ne abbiamo avuto una prova recente in qualche nostra sentenza. Ma per altro sta sempre che, quando due coniugi italiani vogliono ottenere il divorzio, possono sperare di raggiungere il loro scopo, cambiando la cittadinanza per far poi riconoscere le conseguenze del divorzio, e poi ritornare cittadini italiani.

Questo, a mio giudizio, è intollerabile, perchè è una frode, davanti alla quale lo Stato italiano non può rimanere semplice spettatore. Ed è ancora più intollerabile,

perchè costituisce un privilegio pei ricchi ed offende la coscienza del paese. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

CHIESA EUGENIO. Ed è per questo che si vuole la legge!

PRESIDENTE. Bisognerebbe piuttosto venire a votare, perchè disgraziatamente finora i votanti sono ben pochi.

CORNAGGIA. L'onorevole Gianturco nella sua relazione per l'approvazione delle convenzioni dell'Aia, ha accennato appunto alla possibilità di questa frode e l'ha deplorata. E per questo ha invocata una legge sulla cittadinanza, che si preoccupasse di questa frode, accennando come essa fosse per lui, che pure era un sincero oppositore del divorzio, una cosa più dannosa del divorzio stesso esteso a tutti i cittadini.

Io vorrei sperare che al senno della magistratura venga fatto di trovare nelle supreme ragioni del diritto il modo di negare ogni conseguenza giuridica al divorzio pronunziato all'estero pei cittadini italiani; ma, nel dubbio che le convenzioni dell'Aja rendano arduo questo compito, mi permetto di ricordare al ministro come la legge sulla cittadinanza, del 13 giugno 1912, se ha facilitato, come era desiderabile, il riacquisto della cittadinanza italiana, specialmente pei nostri emigrati, molte volte obbligati dalle circostanze ad accettare la cittadinanza straniera, abbia però dato al Governo di negare la facoltà, per gravi ragioni.

Chi ha abbandonato la propria cittadinanza per offendere una legge del proprio paese, non può più aspirare a ritornare cittadino del paese stesso. Egli avrà ottenuto il divorzio; ma, se lo Stato italiano gli negherà il ritorno alla cittadinanza, egli non potrà vantarsi di aver ingannato lo Stato italiano e la sua legislazione: perchè noi potremo sempre rinfacciargli che egli non è più italiano. (*Bene! Bravo! — Interruzioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calisse.

CALISSE. Onorevoli colleghi, la relazione con la quale la Giunta generale del bilancio ha presentato alla Camera lo stato della spesa prevista pel Ministero di cui ci stiamo occupando, si ferma e si diffonde, più che su altro, sull'amministrazione del patrimonio ecclesiastico soggetto alla vigilanza ed alla tutela dello Stato.

In quanto ai regi economati, il relatore non ama troppo profondamente ingerirvisi, per il rispetto che egli ha della regalia; di quella, invece, del Fondo pel culto di-

ligentemente investiga ogni parte, giungendo a dimostrare come oramai codesto istituto consumi, per vivere, le fonti della vita sua, e come, se non si provveda sollecitamente ed accortamente, le sue radici saranno presto esauste e morte.

Veramente non è cosa nuova questa richiesta. Ogni volta che torniamo ad intrattenerci di questo argomento, la Commissione ammonisce, la Camera riconosce, il ministro conferma che al Fondo pel culto provvedimenti urgenti si richiedono: ma in quanto poi ad apprestare la cura, non siamo fino ad ora che nello stato di un lo-devole proponimento.

Finora, ho detto; perchè io penso che l'onorevole ministro potrà dirci fra poco che oramai egli sa come si debba provvedere e che vuol provvedere; io penso che anche in questo egli vorrà porre l'impronta dell'opera sua, già in altri campi sperimentata saggia e benefica, sollevando il Fondo per il culto dal disagio nel quale ora si angustia.

Come ciò sia avvenuto l'onorevole relatore ci espone con lucida e convincente parola. Non è già avvenuto che gli oneri in origine imposti al Fondo per il culto siansi poi nel fatto mostrati più gravi che i suoi mezzi non tollerassero. Anzi, quegli oneri son oggi così diminuiti, per la scomparsa quasi totale oramai di coloro che avevano diritti di pensioni o di assegni, che il Fondo per il culto oggi potrebbe con sicurezza volgersi agli altri fini che la legge subordinatamente gli prefisse. Al contrario, quando avrebbe dovuto avvenirne il miglioramento, le sue condizioni peggiorarono, aggravate da un disavanzo costante e crescente, a cui non si può far fronte se non ponendo la mano sui capitali: evidentemente, non potrà vivere a lungo tale organismo che se stesso consuma.

Un provvedimento che giovi almeno in parte a restaurarlo, ed al quale lo stesso onorevole relatore accenna, più volte si è pensato che possa essere quello di fare unica amministrazione del Fondo per il culto e dei regi Economati dei benefizi vacanti. Questi forse potrebbero guadagnarvi, perchè, essendo molti e divisi e disuguali, consumano per spese di amministrazione troppo grande parte delle rendite proprie. In quanto al Fondo per il culto veramente non si è mai fatta accusa o doglianza che la sua amministrazione non sia bene ordinata e relativamente poco dispendiosa. Ma la unione delle due istituzioni sembrami contrastata

dalla diversità essenziale dei caratteri e dei fini loro, per la quale mal si potrebbe dare all'una lo stesso indirizzo e lo stesso svolgimento che all'altra.

I regi Economati traggono origine da un concetto e volgono ad uno scopo che è tutto l'opposto dello scopo a cui volge e del concetto da cui trae origine l'amministrazione del Fondo per il culto.

Essi sono gli uffici per cui mezzo lo Stato esercita la regalia, riservata espressamente dallo Statuto, e poi confermata in parte dalla legge delle guarentigie.

La regalia è giurisdizione: la quale, sia pur mutata dai suoi caratteri antichi, poiché non è più subordinata alla confessionalità dello Stato, nè ha più per suo scopo la difesa degli interessi della Chiesa, è tuttora un residuo della sovranità che una volta lo Stato esercitava senza limiti sopra tutti gli atti esteriori della potestà ecclesiastica, ed ha la sua più efficace espressione nel diritto del regio assenso alle provviste beneficarie. Perciò la concessione che di questo fa lo Stato non può essere puramente un atto amministrativo: è anche un atto di sovranità, ricco di tutti quegli elementi che allo Stato servono per giudicare e decidere. È vero che la legge delle guarentigie lo ha ridotto a più stretta sfera; ma ciò è vero a riguardo dell'oggetto suo, in quanto non più tutti gli atti dell'autorità ecclesiastica si lasciarono sottoposti al regio assenso, ma soltanto quelli che fossero provviste beneficarie o potessero altrimenti produrre effetti patrimoniali; alla sua potenza ed al suo contenuto nulla fu tolto; in quanto fu conservato, il regio assenso è oggi quello che già era. E questa conservata giurisdizione è la base dei regi economati.

Invece, il Fondo per il culto è il prodotto della legislazione nuova, della nuova politica ecclesiastica italiana, intesa soprattutto ad applicare il principio fondamentale della separazione tra lo Stato e la Chiesa.

Nel bilancio dello Stato non vi è oggi più la possibilità di un capitolo per le spese del culto; deve provvedere a questo il suo patrimonio; che lo Stato non sottrasse certamente alla sua potestà di vigilanza e di tutela, ma volle affidato ad un'amministrazione che non fosse la sua propria, a quella che ne porta il nome.

E si osservi che tanto per il culto quanto per il suo patrimonio lo Stato è intervenuto per stabilirne la giusta misura. Del patri-

monio ha confiscato una grande parte; non tanto per aver compenso di quello che in passato potè avervi perduto per cagione delle immunità del clero, quanto per sovvenire ai bisogni della patria, che sono sempre i cardini della suprema legge. E in quanto al culto, lo Stato lo ha spogliato di quella ricchezza di frangie, che i tempi antichi gli avevano intessuto intorno; lo ha ridotto al semplice, al necessario, a quello che esso stesso ha creduto non potesse altrimenti ridursi, senza far danno alla soddisfazione di quel sentimento religioso, che pur voleva tutelare. Di modo che questo si deve osservare, che il Fondo per il culto, non solo nei suoi caratteri, ma nei mezzi suoi e negli uffici a cui deve intendere, altro non è se non quale lo Stato ha voluto che fosse.

Ora, nel ritorno a questo concetto e nella sua sincera applicazione può trovarsi una parte almeno dei rimedi che si cercano per ben ricostituire l'amministrazione del Fondo per il culto. Altri se ne hanno certamente. Il relatore con tanta chiarezza ha dimostrato la necessità che le due amministrazioni, dello Stato e del Fondo per il culto, regolino i reciproci conti, il dare e l'avere dell'una verso l'altra, che meglio nol potrebbe alcun'altra parola, e molto meno la mia. Altre partite non sono più riparabili: così è di quella, cui accennava poc'anzi l'onorevole Cornaggia, delle eccessive facilitazioni che furono date ai debitori di canoni e di censi per indurli ad affrancarsene, muovendo da quel concetto tutto teorico, e che non sempre in pratica risponde alla verità ed alla utilità, che la terra tanto più si può arricchire di lavoro e di commercio, quanto minore è il numero, quanto meno fitta è la rete dei diritti, che in essa cercano garanzia. Per altri fatti, invece, il rimedio è tuttora possibile, e, come ho detto, per praticarlo a me non sembra doversi far altro che di alcune leggi richiamare la stretta osservanza.

Mi sia consentito che questo concetto io spieghi con qualche esempio.

Le leggi del 1892 e del 1899 hanno elevato i supplementi di congrua alla somma di 800 e di 900 lire per anno. Si sono pretesi gli arretrati: erano dovuti? Poteva dubitarsene: ma ammesso tal diritto, ben poteva essere sottoposto alla prescrizione quinquennale. La giurisprudenza, invece, ha concesso la trentennale, con quanto danno di conseguenze ognuno comprende e, il Fondo pel culto sente: il quale si vede costretto anche a ciò, a pagare per arretrati talvolta

non piccole somme a chi non esercita l'ufficio del culto, e anche agli eredi, a persone, cioè, che così traggono arricchimento da un ufficio che non hanno mai esercitato, che non avevano capacità di esercitare, e che per la sua natura, nemmeno potrebbe esserne legittima fonte.

Dalle congrue può prendersi ancora un esempio. La legge ha stabilito che il loro limite sia di lire 900. Le parrocchie che non hanno patrimonio, o che a detta somma hanno inferiori le rendite, ricevono dal Fondo per il culto il supplemento. Ora, v'han parrocchie che si trovano in tali condizioni, e perciò tal supplemento ottengono, non però contenuto nel limite anzidetto, ma superiore ad esso, e talvolta di molto. La ragione è che tali parrocchie erano già congiunte con le case conventuali, prima che queste fossero soppresse; nulla di proprio esse avevano, ma dalle loro case ricevevano quanto avessero chiesto per ogni loro bisogno; e perciò a lor favore si è formata una giurisprudenza, per la quale non a norma della legge, ma il supplemento di congrua deve esser loro liquidato in proporzione di quanto esse avevano nella loro passata condizione. Fu giusta questa interpretazione della legge, per la quale degli enti soppressi si è lasciata sopravvivere la parte che si risolve in un trattamento di favore per le parrocchie che vi erano unite? per la quale il culto, che la legge volle mantenuto non più che per quanto la necessità della parrocchia richiedesse, si è fatto rinascere qual'era stato quello conventuale? È giusto, ed il legislatore ha voluto che di tutto ciò dovesse portare il peso il Fondo per il culto, quando la legge ha voluto che il Fondo per il culto fosse destinato, invece, ad eguagliare con giustizia la condizione del clero, prendendo dove lo trovasse il superfluo per portarlo dove apparisse il manchevole?

Un ultimo esempio. Ordinata nel modo che è noto la conversione della rendita, il Fondo per il culto ne perdette gran parte del capitale, ed i loro proventi videro per la stessa ragione diminuiti gli enti ecclesiastici, cui era stato per legge mutato in rendita il patrimonio. Avevano diritto ad esserne compensati? Se ne discusse, e se ne dubitò; ma la giurisprudenza finì con l'ammetterlo. E si deve riconoscere che ciò può sostenersi con buone ragioni: ma quello che fuor d'ogni ragione a me sembra è che il peso di questa reintegrazione debba essere dato al Fondo per il culto; di modo che, mentre questo veniva perdendo il suo, si è veduto

costretto a rifar ciò che per la stessa cagione perdevano gli altri: si è mai avuta più ingiusta congiunzione di un lucro cessante con un danno emergente?

Ora, questo che ho detto, a cui altro di simile non sarebbe difficile aggiungere ricercando nelle leggi ecclesiastiche, non può essere stata la volontà del legislatore: gli effetti ottenuti, che spingono il Fondo pel culto a fallire al fine per cui fu istituito, chiaramente lo dimostrano. E perciò con altrettanta chiarezza si dimostra che è necessario ricondurre l'applicazione delle leggi al giusto concetto che le ha ispirate; il che non può oramai ottenersi altrimenti che mediante la revisione delle leggi stesse, per darne in modo autentico interpretazione giusta e riparatrice.

Se non che tali mie idee potrebbero giunger tardi, se si dovesse attendere alle altre per le quali per ben diverse vie la legge dovrebbe oramai essere guidata.

Si richiede da una parte che finalmente si venga a quel riordinamento generale e definitivo della proprietà ecclesiastica, di cui tante volte si è parlato, e che dovrebbe trar seco anche l'abolizione del fondo per il culto.

Come non è nuova la domanda, così non è nuova la idea cui la riforma dovrebbe corrispondere. Io rammento, e forse lo rammenta anche l'onorevole ministro che, presidente del Circolo giuridico di Roma, assistè a un mio discorso sopra questa materia, che fin d'allora, già son molti anni, egli seguiva l'idea che non dovesse più indugiarsi la riforma, che già la legge delle guarentigie aveva proposto allo Stato, e che le fabbricerie potessero essere il fulcro intorno al quale essa potesse attuarsi. Ma io debbo confessare che su questo punto la mia opinione è venuta alquanto modificandosi, ogni giorno che passa è un foglio che si aggiunge al libro della vita nostra, e qualche cosa di più vi si legge imparando: ed io mi sento ora inclinato verso quello che con saviezza qui recentemente fu detto dall'onorevole Cavagnari, quello che in sostanza non è che la sapienza contenuta dal proverbio antico; « Ogni cosa ha il suo tempo ! ».

Ogni cosa ha il suo tempo; e per operare bene ed utilmente, occorre che tutto all'intorno si adatti e sia maturato. Ma, pur ammesso che all'ordinamento della proprietà ecclesiastica si debba oramai por mano; ciò a me non sembra in contraddizione con la necessità di dar buon assetto

alle condizioni del Fondo per il culto. Anzi ciò ne sarebbe una ragione nuova e maggiore, poichè se questa che è la massima istituzione che per i bisogni del culto si è creata dovesse essere sostituita da altra, ben si dovrebbe liberarla da ogni questione e difficoltà prima di passare al nuovo di cui dovrebbe essere preparazione e a cui dovrebbe dare in gran parte la materia.

Ovvero, come da altra parte si pensa, meglio oramai sarebbe sciogliersi da ogni vincolo, abolendo col Fondo per il culto anche ogni relazione dello Stato con gl'interessi religiosi.

Io non farò su questo proposito che una sola osservazione. Quando noi, nel momento stesso che restauravamo la patria, ci disponevamo con prudenza, ma purrisolutamente, a far giusta divisione di ciò che fino allora era stato in comune e in confuso fra la Chiesa e lo Stato, allora altri popoli neppure a ciò pensavano ancora, o non riuscivano ancora a trovare qual fosse la via diretta. Poi tumultuando vi si gettarono, e nell'impeto rovesciarono e ruppero.

Ma a noi, onorevoli colleghi, a noi non è mai accaduto che dalla nostra politica ecclesiastica qualche danno o qualche pentimento sopravvenisse; a noi non è mai accaduto che si sentisse il bisogno di volgere l'occhio indietro, o di tendere indietro furtivamente la mano.

A noi invece è accaduto ben altro; cioè, che il nostro Stato, contro la minacciata e temuta lotta delle coscienze, ha conseguito la più vittoriosa pacificazione; pacificazione vittoriosa, la quale non è stata uno dei minori elementi che ha formato quella coscienza nazionale, che a noi, quasi meravigliati, si è, nel momento del bisogno, dimostrata così unita, così forte, così promettente pel nostro avvenire.

Innanzi a questo fatto, chi potrebbe dire che la via sulla quale ci mettemmo fu sbagliata; chi potrebbe consigliare di abbandonarla, per tentarne una nuova? (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cotugno.

COTUGNO. Onorevoli colleghi, la prossima fine della legislatura, che sarà a maggio od a novembre (i segni della fine son chiari su questi banchi), esercita un'azione deleteria sulle nostre discussioni. A renderci più perplessi contribuisce evidentemente la nostra posizione di fronte al suffragio universale. Nella discussione di questa legge prevedi che oltre ad un riavvicinamento più intimo

tra le classi sociali ne sarebbe derivata una più riguardosa estimazione dei principi ai quali s'informa l'azione dei diversi partiti.

Le mie facili previsioni sono state superate e di gran lunga dal fatto: dappoichè, se da una parte uno spirito nuovo di fratellanza si è improvvisamente diffuso tra le varie classi sociali, dall'altra un vero terrore ha invaso l'animo di alcuni a trattare argomenti che potrebbero danneggiare la loro posizione elettorale nei prossimi comizi.

I deputati oggi mi fanno l'impressione di quei soldati che in una battaglia vadano alla ricerca d'un angolo morto dal quale potere, al più, offendere ma non essere offesi.

La conclusione di questo stato di animo è stata una sola: e, per certe quistioni, la messa in valore del silenzio che mai è stato, come oggi, di oro da coppelle. È dunque convenuto, e ce ne dà un esempio meraviglioso la stessa Commissione del bilancio, che di certe aspirazioni è, per ora, pericoloso occuparsene.

Divorzio ed indagine sulla paternità sono due demoni tentatori che potrebbero nonchè farci perdere l'anima... il collegio che di quella può a taluni apparire più necessario.

E poi andate a dire che non sia l'utile la norma e la misura delle azioni!

Seguendo il criterio per cui si stima, saranno di noi migliori quelli che ora vagiscono in culla: rimettiamo ai nostri successori il trattare dei problemi più spinosi della nostra ancor timida vita sociale e volgiamo l'occhio a cose minori.

Non faccia meraviglia al ministro riformatore questa nostra irrequietezza di volere ancora nuove leggi per nuovi cresciuti bisogni ed un'azione sempre più energica per la difesa del dritto e la tutela dell'amministrazione della giustizia. Noi non diremo nulla di nuovo affermando che il diritto è la forma in cui si plasma la vita sociale e si svolge la potestà dello Stato, la sicurezza in cui solamente è lecito riposare, l'imperio a cui tutti debbono piegarsi.

Ora non bisogna sconvolgere che da noi troppo si è ritardato a modificare il vecchio sistema legislativo e che, perciò, di fronte al poco che si è fatto, molto rimane da fare. Ma mentre aspettiamo che sia posta in armonia con lo spirito progredito dei tempi quella selva selvaggia d'insidie e di trabocchetti che è il codice di procedura civile; mentre affrettiamo co' voti più ardenti del

nostro cuore disposizioni che rendano meno rovinosi i litigi per limitati interessi e disciplinino quella confusa materia che tratta del gratuito patrocinio, affermiamo che nessun congegno, per ottimo che lo si voglia, potrà funzionare se non sarà affidato a mani esperte, ad uomini consapevoli della loro missione.

E pur troppo la nostra magistratura non è interamente all'altezza del compito. Alle sollecitudini del Governo per migliorare le condizioni dei magistrati non ancora risponde la loro capacità e devozione per il delicatissimo ufficio del quale sono rivestiti. È tempo d'agire e provvedere.

L'amico Cavagnari ha portato qui l'eco di fatti che non hanno potuto non impressionare l'onorevole ministro. Altri moltissimi ne potrei io qui riferire, dai quali verrebbe fuori come alle incapacità fisiche, dalle quali molti magistrati sono travagliati, se ne aggiungano molte altre d'indole intellettuale e morale rese più gravi dalla *inamovibilità*, una disposizione che ha avuto per conseguenza di regalarci una magistratura regionale che si risente di tutti i pericoli ed i vizi dell'ambiente e che ha finito per compromettere quella unità nazionale che non dev'essere nelle parole soltanto, ma nei fatti. E mentre al magistrato si affidano sempre più complessi e delicati poteri non si bada più che tanto alla loro scelta, essendo la destinazione del giudice in una sede più il risultato d'influenze deleterie che di obiettivi, sereni apprezzamenti nello interesse della pubblica cosa.

Dopo la riforma dell'ordinamento giudiziario, la da tanto tempo invocata epurazione della magistratura s'impone come una imprescindibile necessità, e sarebbe colpa assai grave e mostrerebbe un ingiustificato abbandono in materia così pertinente al pubblico interesse chi, sentendo tutto il peso delle responsabilità, ritardasse d'un giorno solo il suo pronto, efficace intervento.

Le mutate condizioni di vita, quel caro viveri che all'onorevole Nitti fruttò successo di eloquenza e porta ancora miseria nelle popolazioni, le varie leggi che hanno spogliato alcune classi per vestirne malamente alcune altre, hanno fatto sì che la classe degli avvocati e procuratori non possa più lungamente durare nello stato di avviamento in cui tuttavia è mantenuta.

Contro l'avvoceria si son venute accumulando prevenzioni ed offese, alle quali si è opposta scarsa resistenza anche per la

speranza d'un migliore trattamento e di leggi che ne avessero rialzato il prestigio.

Non sarò io a fare l'elogio dell'avvoceria.

Chi ha vaghezza di ciò legga il libro di Giuseppe Zanardelli sull'Avvocatura. Ma non può essere più oltre consentito che, mentre il campo di azione degli avvocati viene ogni giorno ridotto, sia con l'invasione d'irregolari, abilitati e cancellieri nelle loro fila, sia con la riduzione già stabilita nel numero dei difensori, sia per le nuove concessioni fatte ai notari, debbano rimanere con tariffe basse in tema di competenze di procuratori, ed all'arbitrio del magistrato nella designazione dei loro compensi.

Io rendo grazie all'onorevole Cimorelli, illustre capo del gruppo che anderemo a costituire per uno degli scopi da determinare, del soccorso fraterno dato alla nostra classe, soccorso di parole s'intende, col discorso di ieri; ma debbo constatare senz'ira e senza dolore, che i suoi colleghi in fatto mostrano poca tenerezza per i loro collaboratori nella produzione quotidiana di quella giurisprudenza, per la cui virtù, il dritto può darti ragione, ma al magistrato può sembrar prudente darti torto. Proprio come nei lodi del Palazzo di Giustizia! dove si vuole che lo Stato avesse ragione, ma i giudici gli abbiano dato due volte torto.

Noi siamo tutti per l'ideale; anzi assistiamo nel campo dell'attività dello spirito ad una vera e propria rifioritura dell'idealismo assoluto. Ciò non toglie, però, che la gran zona gastrica, nella quale a torto si vorrebbero da taluni confinare tutte le cause de' moti individuali operanti poi nella storia, debba sparire del tutto ed essere abolita proprio nei rapporti di coloro che più l'hanno in convulsione per gli stimoli della fame. Credete a me, che di queste cose me ne intendo un pochino; il materialismo storico, le cause economiche sono tra i fattori principali della vita d'un popolo, d'una nazione. Ed è questo che gli avversari del Ferrero non hanno ben compreso quando contro le valutazioni per causa della storia portano l'osservazione del grammatiko e l'autorità del calepino. La conclusione, onorevole ministro, è questa; che se altre classi, magistrati e professori, che facevano commercio d'ideali non hanno disdegnato affrontare la questione vile e bassa delle ricompense, gli avvocati ed i procuratori, a parte la nobiltà e l'utilità del loro

ufficio, che vedrei ben volentieri abolito, hanno diritto a veder migliorate le loro condizioni, ciò che si risolverebbe in una maggiore elevazione della loro dignità perchè non si può pretendere sia la regola l'esempio di quei pochi che nelle strettezze del bisogno operarono ed operano virtuosamente.

Ed è anche una quistione urgente quella di meglio disciplinare la materia riflettente l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore legale; di volgere a fini più concreti l'azione dei Consigli professionali ormai nulla di fronte all'invasione non già della legge, ma dell'arbitrio del magistrato. E poichè non vi è nulla di nuovo sotto il sole, l'onorevole ministro troverà per questi argomenti una larga preparazione di studi nelle discussioni svoltesi in seno ai Congressi forensi, non solo, ma nei progetti di altri ministri tra i quali voglio ricordare quello di Taiani, approvato il 27 giugno 1879; quello Villa ch'ebbe nel 30 aprile 1881 una dottissima relazione dell'onorevole Fusco e, da ultimo, quello Zanardelli. Anche noi, visto il successo delle altre organizzazioni, abbiamo fatto la nostra federazione che son sicuro quando avrà messo le unghie, darà pur essa del filo da torcere.

E mi fermo per tema non si sospetti della rettitudine delle mie intenzioni. Anzi avrei seguito il suggerimento d'un mio autorevole amico di tacere; ma il Consiglio degli avvocati di Trani m'incaricò di portare la mia parola su questi problemi che non patiscono ritardo di soluzioni ed a quell'incarico ho soddisfatto.

Io che, se fossi ministro, proporrei una legge per la quale, come fu altra volta in Grecia, a ciascun deputato sarebbe assicurato di passare non fosse che per una giornata sola sui banchi del Governo, affrettando coi voti dell'animo che a me possa capitare tanta ventura, faccio augurio per ora che all'ottimo guardasigilli sia assicurato spazio sufficiente di tempo perchè possa, con nuove leggi, ridarci quello che, anche mercè il suo concorso, altri ministri ci hanno economicamente e moralmente tolto. E che gl'Iddii non disperdano l'augurio. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Beltrami.

(*Non è presente.*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Colajanni.

(*Non è presente.*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Canevari, il quale ha anche presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera segnala all'attenzione del Governo la scuola libera di notariato, istituita e funzionante in Roma per opera del professor Anselmi ».

CANEVARI. Onorevoli colleghi, onorevole ministro, non debbo dire che due sole parole che non potei pronunziare in occasione della legge sul notariato e che mi permetto di dire ora, unicamente per richiamare l'attenzione della Camera e del Governo sopra una benemerita istituzione che funziona in Roma da oltre cinque anni, vale a dire la scuola libera di notariato, istituita e diretta dal professor Anselmi.

Questo valente professionista e distinto scienziato ha, con propri mezzi e con gravi spese, istituito questa scuola, la quale ha per scopo il perfezionamento e la specializzazione nelle materie inerenti al notariato, dei giovani che escono con la laurea dalle Università. La scuola abbraccia una quantità di corsi, paleografia, arte del notariato, istituzioni ipotecarie, storia del notariato, e via dicendo; corsi, che la rendono una vera scuola di perfezionamento. I corsi sono affidati in parte a professori d'Università, in parte ad egregi funzionari dello Stato.

La scuola, come ho detto, funziona con mezzi esclusivamente privati, e perciò si può immaginare con quanto disinteresse e con quante perdite da parte di colui che l'ha fondata e che la mantiene, e che si tiene pago soltanto di poter cooperare colle proprie forze a rialzare il concetto della professione notarile.

In questo momento, la scuola libera di notariato si va arricchendo di una biblioteca circolante comprendente libri e volumi in tutte le lingue, e che più specialmente si riferiscono alla professione del notaio, libri e volumi che, con norme speciali, sono destinati a darsi in prestito a tutti i notai d'Italia.

Or se è vero che la nobile classe dei notai deve essere tenuta in grande onore, e se è vero che si deve rialzarne il prestigio col rialzarne le condizioni di coltura e di studi, è giusto che si debba far plauso a questa istituzione che si ispira appunto a tale nobile concetto.

La scuola libera di notariato non chiede nulla al Governo, nè sovvenzioni nè aiuto finanziario di alcuna specie. Il suo direttore non chiede nulla per sè, nè distinzioni, nè onorificenze. Ma ciò non pertanto, anzi

appunto per questo, credo di compiere un dovere, segnalando all'attenzione della Camera e del Governo questa benemerita istituzione, affinchè dal banco del Governo venga per lo meno una parola, la quale serva di incoraggiamento e di sprone all'opera pertinace, solerte, disinteressata e sapiente di chi ha fondato e mantiene la scuola, e di chi vi impartisce la istruzione, con tanto amore e dottrina. (*Bene!*)

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti.*)

Si riprende la discussione del bilancio di grazia e giustizia e dei culti.

PRESIDENTE. Non vi sono altri oratori iscritti nella discussione generale di questo bilancio; do, quindi, facoltà di parlare all'onorevole ministro di grazia e giustizia e dei culti.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Onorevoli colleghi, la discussione del bilancio di grazia e giustizia, come è stato rilevato da alcuni oratori, ha quest'anno una caratteristica speciale. Alcuni fra gli argomenti, dei quali la Camera d'ordinario si è occupata a proposito di questo bilancio, sono stati oggetto di dibattito nell'esame dei disegni di legge presentati dal Governo, sull'ordinamento giudiziario, sul codice di procedura penale, sul notariato ed archivi notarili, sulla cittadinanza.

Ciò non per tanto diversi oratori hanno accennato ad argomenti connessi con le leggi votate; e a me incombe l'obbligo di rispondere alle loro osservazioni e di dare i chiarimenti necessari sull'opera del Governo e sui propositi ai quali si ispira.

L'onorevole Cavagnari, l'onorevole Cotugno e l'onorevole Lucifero si sono occupati in vario senso della magistratura, delle sue condizioni, della necessità di alcuni speciali provvedimenti che ad essa si riferiscono.

La legge sull'ordinamento giudiziario, che la Camera discusse con tanta ampiezza, è in corso di attuazione. A prepararla con-

venientemente ho rivolto le mie cure, non solamente per assicurare l'assetto del personale destinato ai servizi della giustizia, ma per attuare altresì tutte le riforme che la legge ha sancito.

In corso di preparazione sono le disposizioni transitorie, che regoleranno il passaggio dalla vecchia alla nuova legge, e in esse naturalmente sarà tenuto il debito conto dei diritti quesiti, ai quali l'onorevole Lucifero ebbe ad accennare nel suo discorso di ieri.

Alcuni provvedimenti sono stati già adottati. È stato regolato il sistema per le ammissioni nella magistratura secondo i criteri della nuova legge, e sono anche stabilite le norme pel riordinamento del Consiglio superiore. Col primo marzo avrà attuazione la disposizione con la quale è ridotto il numero dei votanti nei giudizi delle Corti di appello e di cassazione. Sono in corso le disposizioni riguardanti l'attuazione della parte finanziaria del disegno di legge. Per effetto delle nuove disposizioni sono stati revocati i concorsi che erano banditi per le promozioni, e l'altro riguardante le promozioni dei giudici, essendo necessario di coordinare i provvedimenti relativi colle disposizioni transitorie che regoleranno questa materia.

Io ho ferma fede che la legge in tutte le sue parti potrà fra qualche mese avere completa attuazione. (*Approvazioni.*)

Per preparare in modo conveniente l'attuazione della importante riforma riguardante la sostituzione del giudice singolo al collegio nei giudizi di prima istanza in materia civile e commerciale, ed il necessario coordinamento di essa al codice di procedura civile ed alle altre leggi, sono in corso gli studi relativi, nei quali ho richiesto la collaborazione di persone competenti della magistratura e del fôro. Confido che la riforma completata da queste disposizioni potrà essere applicata razionalmente, cancellando le preoccupazioni che alcuni oratori ebbero a manifestare nella discussione della legge intorno a questa innovazione, che costituisce una delle basi del nuovo ordinamento.

Altri oratori, elevandosi a considerazioni di ordine generale, hanno fatto vive raccomandazioni perchè l'ordine giudiziario sia tenuto, con cura vigilante, all'altezza del suo ufficio, rimuovendo ogni causa di malessere e di discredito che può derivare dall'opera di magistrati meno degni o incapaci. E si è accennato a casi speciali ri-

chiamando su di essi l'attenzione del ministro. Assicuro la Camera che essi non sfuggono alla vigilanza del Governo; ma tengo a dichiarare che essi non valgono a diminuire il prestigio e il decoro della nostra magistratura, nella quale è così alto il sentimento del dovere e la coscienza delle sue responsabilità.

Vi possono essere, e vi sono, come in qualunque ordine della vita sociale, anche magistrati non interamente all'altezza del loro ufficio. Il compito del Governo è appunto quello di vigilare e di provvedere onde gli inconvenienti, che possano derivare dalle deficienze di alcuni magistrati, siano rimossi, ed eliminati specialmente i meno degni magistrati.

Anche oggi si è parlato di epurazione. Io debbo riferirmi a quello che dissi intorno a questo argomento nella discussione dell'ultima legge.

Il Governo ha dalle norme vigenti la facoltà e il modo di provvedere; e non manca di avvalersene quando è necessario. Anche in questi giorni ho dovuto deferire alla Corte suprema disciplinare alcuni magistrati. Ma i casi speciali, ai quali il ministro provvede, come è suo dovere, per la dignità e il decoro dello stesso ordine giudiziario, non possono condurci fino a ritenere che la magistratura italiana sia talmente inquinata da richiedere un provvedimento eccezionale di epurazione, che metterebbe in sospetto tutto l'ordine giudiziario e ne scuoterebbe l'autorità e il prestigio, che sono elemento necessario dell'alta funzione che gli spetta nella vita sociale.

Si rassicurino quindi i nostri colleghi: i casi speciali ai quali essi accennano richiamano tutta l'attenzione del ministro, il quale, consapevole della responsabilità che gli incombe dinanzi al paese non manca e non mancherà di provvedere con serenità ed energia ad eliminare i pochi elementi che possono meritare le sanzioni stabilite dalla legge, quei pochi che si dimostrino dimentichi del loro dovere e dell'alta dignità dell'ufficio di cui sono rivestiti. (*Benissimo!*)

L'onorevole Lucifero accennò alle norme per le promozioni ed ai diritti quesiti. Le norme per le promozioni sono nella legge, e saranno scrupolosamente osservate; e come dissi già, i diritti quesiti, quelli che sono veramente tali, avranno l'ossequio che è ad essi dovuto.

S'è accennato all'insufficienza numerica dei magistrati in alcune sedi. Ciò è con-

seguenza della condizione attuale del personale, e talvolta dipende anche da cause transitorie ed eccezionali.

La nuova legge dà opportunamente al Governo la facoltà di procedere alla revisione delle tabelle, nell'intento appunto di assegnare i magistrati necessari nelle sedi dove è in aumento costante il numero degli affari; e di ridurli dove ciò può essere fatto senza pregiudizio del servizio e della amministrazione della giustizia.

E mi valgo dell'occasione ancora una volta per dissipare l'equivoco che s'è voluto creare e diffondere, in certe parti d'Italia, circa gli effetti della legge, con sospetti e timori irragionevoli di soppressione di tribunali e preture.

Come dichiarai già, questi timori sono infondati, perchè le temute soppressioni non son mai state nei propositi del Governo; e del resto non potrebbero mai essere attuate in base alla legge che tale facoltà al Governo non consente.

E non vado oltre sul tema riguardante la magistratura e le sedi giudiziarie, augurandomi che delle mie dichiarazioni vorranno tenersi paghi gli onorevoli colleghi che di esso si sono occupati.

Alcuni oratori si sono intrattenuti di un argomento speciale che con l'amministrazione della giustizia ha un'intima relazione. L'onorevole Cimorelli, nel suo discorso di ieri, l'onorevole Cotugno oggi, e l'onorevole Piatti col suo ordine del giorno, hanno accennato, a proposito di incidenti verificatisi, per una disposizione contenuta nella legge sul notariato, al disagio esistente nel fóro italiano per un complesso di cause, che possono anche avere attinenza con leggi votate dal Parlamento; e invocano opportune provvidenze.

Io non debbo fare dichiarazioni nuove, mi basta di ripetere e confermare quelle che ho già fatte.

Discutendosi la legge sull'ordinamento giudiziario, riferendomi ad un ordine del giorno presentato dall'onorevole Manna, relatore ora del bilancio di grazia e giustizia, riconobbi la necessità di rivedere la legge del 1901 sulle tariffe dei procuratori. L'onorevole Manna, nella sua pregevole relazione, è ritornato su questo argomento, ed io non esito a dichiarare ancora una volta che è mio fermo proposito di provvedere alla riforma della tariffa del 1901, che è certamente insufficiente ai nuovi bisogni. L'onorevole Piatti vorrà, come mi

auguro ritirare il suo ordine del giorno prendendo atto delle mie dichiarazioni, che rispondono ai suoi voti, a quelli dell'onorevole Cotugno e alla raccomandazione che, a nome della Giunta del bilancio, ha fatto lo stesso onorevole relatore.

Anzi io non intendo soltanto occuparmi della legge del 1901 sulla tariffa dei procuratori, ma intendo di provvedere altresì ad un'altra questione certamente di molta importanza, e che è altrettanto urgente, quella cioè della revisione della vecchia legge sull'esercizio della professione di avvocato e di procuratore, che l'esperienza ha dimostrato necessario di riformare.

La legge professionale non risponde al suo scopo, e deve essere opportunamente riveduta e corretta.

Essa richiede attento studio non solo perchè deve rispondere ad esigenze legittime di carattere professionale, ma anche pei riflessi notevoli che la legge stessa può avere sulla amministrazione della giustizia.

Questa riforma, la cui opportunità fu già riconosciuta in passato da alcuni dei miei predecessori, e che è stata invocata più volte nei congressi forensi, varrà ad assicurare sempre più al nobile ordine degli avvocati, al quale anche io mi onoro altamente di appartenere, una legge organica razionale e completa.

L'onorevole Caccialanza ha accennato alla vessata questione delle ferie giudiziarie.

Col proposito di risolvere questa questione, che ha dato luogo a tanti contrasti e a così diverse proposte, ho creduto mio dovere di chiedere l'avviso delle varie magistrature e delle Curie, onde trarne norma per presentare senza ulteriori indugi una proposta di legge concreta o la facoltà di provvedere con decreto Reale. È evidente che, se sarà adottato definitivamente il sistema del periodo unico, occorrerà tener conto delle condizioni e delle abitudini delle varie regioni. Io mi auguro intanto che si venga ad una conclusione che concili gli interessi legittimi della magistratura e del fóro con quelli della giustizia.

L'onorevole Caccialanza si occupò anche degli archivi giudiziari e notò che in essi vi è molto disordine. Pur troppo le condizioni di questi archivi in molti tribunali non sono quelle che dovrebbero essere, con danno dei cittadini e della giustizia; ma posso assicurare l'onorevole Caccialanza che la

Commissione che provvede al riordinamento dei servizi di cancelleria ha già volto la sua attenzione sugli archivi giudiziari per proporre le disposizioni necessarie a fine di evitare che i gravi inconvenienti che si sono verificati si riproducano in avvenire.

Osservazioni e proposte di vario genere sono state fatte a proposito di alcune riforme legislative.

L'onorevole Lucifero accennò alla lentezza delle istruttorie e alla lunga durata del carcere preventivo. A ciò provvede già opportunamente, in conformità dei voti espressi dal Senato e dalla Camera, il nuovo codice di procedura penale, che sarà fra alcuni giorni promulgato, in esecuzione della legge approvata dal Parlamento. E per esso gl'inconvenienti segnalati dall'onorevole Lucifero saranno certamente eliminati.

Altri oratori hanno domandato la riforma del codice di procedura civile. Certamente non si potrà accusare chi ha l'onore di parlarvi di aver passato il suo tempo nella inerzia al Ministero di grazia e giustizia. Mi è parso che non fosse il caso di presentare contemporaneamente troppi progetti di riforme, che la Camera non avrebbe potuto discutere. Riconosco però, che una delle riforme più urgenti è precisamente quella riguardante il procedimento civile.

Il vecchio codice di procedura civile deve essere opportunamente riformato e adattato ai bisogni che si sono andati affermando.

E appunto perchè è evidente l'urgenza di provvedere ad alcune modificazioni che sono reclamate con voce concorde dai giuristi e dai pratici, dai magistrati e dai cittadini, seguirò il sistema delle riforme parziali, coordinate però ad un concetto organico nell'indirizzo al quale deve rispondere un ordinamento razionale del procedimento civile.

Vi sono argomenti, i termini per esempio, i giudizi di esecuzione e parecchi altri, che non possono continuare ad essere regolati colle norme attuali, senza perpetuare uno stato di cose che è riuscito e riesce dannoso ai cittadini e alla giustizia. Occorre quindi una riforma diretta a rendere più semplici le forme processuali, più rapidi i giudizi, più sicure le garanzie dei cittadini.

Se altri paesi ci hanno preceduto in queste riforme, è bene che la nostra legislazione non sia posta in condizione di continuare ad essere inferiore alle altre, in materia che tocca da vicino così vitali interessi, e che si adotti anche fra noi un ordinamento proces-

suale in materia civile rispondente alle necessità della vita moderna.

La riforma del codice di procedura civile ha richiamato tutta la mia attenzione, e alcuni studi sono già in corso. Essi saranno colla maggiore alacrità continuati e completati. Gioverà a questi fini anche l'opera della Commissione speciale, che ho già nominata, per coordinare la legge sull'ordinamento giudiziario col codice di procedura civile. Questo coordinamento varrà ad iniziare la semplificazione del nostro processo civile; e sarà seguito dalle altre proposte riguardanti le riforme con tanta unanimità reclamate in questa parte importantissima della nostra legislazione.

Credo che queste dichiarazioni saranno ritenute soddisfacenti dagli onorevoli Cavagnari, Pellerano e Cotugno, che di questo argomento hanno fatto oggetto delle loro raccomandazioni.

L'onorevole Cavagnari ha accennato ad un altro argomento, del quale si è occupato anche nella discussione del bilancio precedente. Dissi già perchè non era stato possibile presentare contemporaneamente proposte di riforme importanti e complesse, tanto più trattandosi di materie che richiedono una larga discussione nei due rami del Parlamento.

La riforma delle società per azioni, della quale ha parlato l'onorevole Cavagnari, è certamente fra queste. Ebbi già occasione di dichiarare che un progetto di riforma delle società per azioni è ormai preparato al Ministero di grazia e giustizia. Esso è in corso di revisione, ed io mi propongo di comunicarlo al più presto al mio collega, il ministro di agricoltura, industria e commercio, per presentarlo al Parlamento dopo gli opportuni accordi.

CAVAGNARI. Se tutti avessero avuto la sua attività!

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Del codice per la marina mercantile si occupa, com'è noto all'onorevole Cavagnari, una speciale Commissione. Appena si sarà in grado di concretare col Ministero della marina le proposte definitive, il progetto sarà sottoposto alle discussioni della Camera.

Altre proposte furono segnalate, certamente importantissime. Alcune riguardano la condizione giuridica della donna, la ricerca della paternità e l'autorizzazione maritale, argomenti sui quali oramai la dottrina e l'esperienza reclamano soluzioni

dirette a porre il nostro diritto in armonia alle esigenze della vita sociale, a tutela di interessi legittimi. Bisognerà anche rivedere e riformare in alcune parti il nostro codice civile nelle materie della legittimazione e dell'adozione, che a quelle riforme sono intimamente connesse.

Sulle questioni riguardanti la condizione giuridica della donna io non debbo che riferirmi alle dichiarazioni fatte già nella discussione della legge elettorale politica dall'illustre capo del Governo, e allo studio di esse e alle proposte relative non mancherò di rivolgere tutta l'attenzione che l'argomento richiede.

Si è accennato in questa discussione anche alla questione del divorzio. L'onorevole Cornaggia, segnalò, deplorandolo, il fatto di coloro che abbandonano la cittadinanza italiana allo scopo di frodare la legge che in Italia non ammette il divorzio.

Io non entro ora nella questione del divorzio intorno alla quale sono note del resto le mie opinioni; ma debbo ricordare un precedente che ha la sua importanza.

La osservazione fatta dall'onorevole Cornaggia fu accennata anche innanzi al Senato quando fu discussa la legge sulla cittadinanza; e in quella occasione io feci innanzi al Senato alcune dichiarazioni alle quali debbo richiamarmi confermandole.

L'Ufficio centrale del Senato aveva incluso nella legge questo articolo: «Può il Governo, nei casi indicati ai numeri 2 e 3, inibire il riacquisto della cittadinanza a chi l'avesse cambiata al solo scopo di frodare la legge, ecc. ecc.» e l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale disse chiaramente che questa disposizione aveva il significato di impedire il riacquisto della cittadinanza a chi l'avesse cambiata per ottenere all'estero il divorzio. Io non credetti di poter aderire a quella formula, specie per la interpretazione specifica data ad essa; ed aggiunsi che, a mio giudizio, non era nè opportuno nè logico per vie traverse pregiudicare in un modo o in un altro la grave questione, che il Parlamento dovrà esaminare serenamente e largamente come l'argomento richiede, creando legislativamente un precedente qualsiasi ispirato ad una tendenza determinata.

Le mie osservazioni ebbero la fortuna di raccogliere l'adesione dell'Ufficio centrale e del Senato; e l'articolo fu modificato in armonia ai concetti che ho accennato. Questo ricordo ho voluto fare perchè ri-

sponde alle considerazioni dell'onorevole Cornaggia e chiarisce il mio pensiero su di esse.

Innanzi al Senato furono anche ricordati gli accordi internazionali stipulati all'Aja. Essi costituiscono una norma indeclinabile, alla quale non può essere derogato con interpretazioni o sotterfugi, senza venir meno agli impegni liberamente contratti. E del resto la giurisprudenza ha già segnata la via che in esecuzione di questi accordi deve essere seguita in questa materia.

L'onorevole Caccialanza e l'onorevole Galimberti si sono occupati del disegno di legge riguardante i reati per diffamazione.

Credo anch'io con essi che deve essere mantenuto, con opportuni emendamenti su alcune disposizioni dalle quali dissento. Riconosco intanto la necessità della riforma, onde la legge risponda alle condizioni della vita sociale moderna, e siano corretti e riparati gli inconvenienti derivanti dalla legge vigente.

Confermo quindi che presenterò gli emendamenti che ho accennati, affinché la Camera decida sulla opportunità di sollecitare la discussione del disegno di legge.

Altre osservazioni furono fatte dall'onorevole Galimberti a proposito della legge del perdono, osservazioni che meritano certamente di essere tenute presenti nello studio di una riforma della legge istessa. E di esse, a momento opportuno, terrò debita norma.

Gli onorevoli Podrecca, Murri, Cornaggia, Lucifero e l'onorevole Calisse, col suo notevole discorso di oggi, si sono occupati della politica ecclesiastica, dell'amministrazione del Fondo per il culto e degli Economati. In ordine alla politica ecclesiastica manifestai già, alcuni giorni or sono, il pensiero del Governo, rispondendo ad alcune interpellanze.

Fedele ai principi di libertà, il Governo ispira ad essi tutta la sua azione, provvedendo nel tempo stesso alla tutela degli interessi dello Stato, in armonia ai criteri informativi del nostro diritto pubblico e all'osservanza delle leggi.

Pur seguendo con attenzione il movimento religioso ed ecclesiastico, al quale si è accennato, e le tendenze diverse che vanno manifestandosi, noi restiamo nel terreno che è assegnato allo Stato, provvedendo senza intendimenti di lotta, ma senza debolezza, alla difesa delle nostre istituzioni, della legi-

slazione nostra e della libertà. Questo è il compito che spetta ai pubblici poteri in un paese libero e civile, senza entrare in un campo nel quale l'azione dello Stato potrebbe apparire incompetente e pericolosa. (*Bene!*)

A questo compito di vigilanza e di tutela un Governo, conscio dei suoi doveri, non può mancare, e ad esso continuerà ad essere diretta l'opera nostra. (*Bene!*)

L'onorevole relatore del bilancio si è occupato largamente delle condizioni del Fondo per il culto. Esse sono note a tutti voi, onorevoli colleghi; e sono evidentemente assai gravi. Il *deficit* esistente esercita una azione deprimente sullo svolgimento dell'azione di quella amministrazione, malgrado le cure assidue e gli sforzi di coloro che ad essa soprintendono. Per esaminare le condizioni del Fondo per il culto, specialmente nei suoi rapporti col tesoro dello Stato, determinare la consistenza del *deficit* e proporre gli opportuni provvedimenti fu costituita una Commissione, composta di persone altamente competenti, la quale ha fatto uno studio accurato e ha presentato una serie di proposte dirette a definire la grave questione.

Le conclusioni della Commissione sono allo studio presso il Ministero del tesoro ed il Ministero di grazia e giustizia; e questo studio attento e coscienzioso, ci metterà, giova sperarlo, in grado di adottare misure corrispondenti al fine che si cerca di raggiungere, e segnerà l'indirizzo da seguire per diminuire almeno le attuali difficoltà.

Io ho fiducia che il Ministero di grazia e giustizia e quello del tesoro verranno da un accordo su questa importante questione, perchè da ciò dipende la vita stessa dell'Amministrazione del Fondo per il culto. Occorre evitare che essa si trovi nel bivio assai grave, di non poter rispondere ai fini per i quali essa è istituita, ovvero di obbligare lo Stato ad assumere nuovi e gravi oneri, dando alla questione del mantenimento del culto una soluzione che sarebbe perfettamente a ritroso con l'indirizzo del nostro diritto in questa materia.

Delle buone disposizioni del ministro del tesoro su questo argomento ho avuto una recente conferma; perchè, a proposito del contributo di un milione dovuto dal Tesoro al Fondo culto per l'articolo 5 della legge 11 dicembre 1903, pel quale il Fondo culto

ha un credito di lire sei milioni, il Tesoro, che alla sua volta ha un credito di undici milioni pel servizio di tesoreria al 31 dicembre scorso, si è dichiarato disposto a rinunziare ai cinque milioni di differenza.

Ma a parte ogni dettaglio sulle questioni che sono in corso di esame, di una cosa è bene che la Camera sia persuasa, del fermo proposito cioè non solo del ministro di grazia e giustizia, ma di tutto il Governo, di provvedere a che questa importante questione possa essere avviata ad una soluzione soddisfacente, onde il Fondo culto non continui nella condizione attuale, e possa senza difficoltà rispondere ai fini per i quali fu istituito.

L'onorevole Calisse ed altri deputati hanno anche accennato alla necessità di continuare gli studi in ordine alla risoluzione della questione riguardante l'ordinamento della proprietà ecclesiastica.

L'onorevole Calisse, che è maestro della materia, sa bene che si tratta di argomento estremamente complesso e difficile, che non può essere risolto senza tener conto di tutti i lati del problema. Intanto il Ministero va completando gli studi necessari. A questo scopo è stata disposta la censuazione di tutta la proprietà ecclesiastica, che è uno degli elementi essenziali sui quali la grande riforma deve fondarsi.

Si vedrà allora se dovranno unificarsi, come alcuni pensano, le varie amministrazioni, che si occupano del patrimonio ecclesiastico, ovvero adottare altre soluzioni. Ma evidentemente questa, e tutte le questioni che vi sono connesse, non debbono essere in alcun modo pregiudicate e compromesse, dovendosi riservare ogni risoluzione al criterio che ispirerà la grande riforma dell'ordinamento definitivo della proprietà ecclesiastica.

Credo, con ciò, di aver risposto a tutte le osservazioni fatte in questa discussione; e non ho altro quindi da aggiungere.

Qualche collega ebbe la cortesia di rilevare che io ho potuto, in un periodo relativamente breve, condurre in porto con fortuna alcune leggi importanti. E alla Camera che spetta il merito delle riforme attuate. Finchè avrò l'onore di sedere su questo banco, continuerò a consacrare tutte le mie energie a servizio della amministrazione alla quale presiedo e agli interessi del paese ai quali provvede. E confido che, come pel passato, l'opera mia sarà sempre

sorretta dalla vostra fiducia e dalla vostra benevolenza. (*Vivissime approvazioni — Applausi — Moltissimi deputati si congratulano con l'onorevole ministro.*)

(*La seduta è sospesa per alcuni minuti.*)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MANNA, *relatore*. Ad una modesta e breve relazione, per la quale hanno avuto benevole parole alcuni colleghi, deve rispondere una brevissima discussione da parte mia, specie dopo che il ministro ha esaurientemente risposto a tutti gli oratori. Il campo dei voti, che d'ordinario si suole formulare nella discussione del bilancio, limitato, ormai, dopo l'approvazione della legge sulla riforma del Codice di procedura penale e delle altre sull'ordinamento giudiziario e del notariato, è ancora più ristretto nei riguardi della Giunta del bilancio, alla quale si impone un limite di competenza, in quanto, se essa può scendere all'esame di questioni tecniche e giuridiche, deve astenersi da ogni apprezzamento di indole esclusivamente politica.

Così, io non posso seguire l'onorevole Podrecca nella sua proposta di soppressione del Fondo per il culto o, meglio, di soppressione delle spese di culto, perchè su di essa è solo il Governo che può interloquire.

Di un'altra soppressione piuttosto, ed in un altro senso, ha dovuto occuparsi la Giunta; ed è quella, alla quale ha accennato l'onorevole Lucifero: se le condizioni dell'amministrazione del Fondo per il culto dovessero rimanere come sono state prospettate, si sarebbe per forza di cose giunti alla distruzione del patrimonio del Fondo per il culto.

Non è il caso di ripetere ciò che la Giunta ha osservato nella sua relazione e che è stato ricordato da altri oratori.

La Camera conosce il disagio di quella Amministrazione, che da vari anni è costretta ad alienare il suo patrimonio per sopperire alle spese necessarie, per adempiere, cioè, a quegli oneri che si sono venuti continuamente aumentando, mentre le entrate diminuivano.

La Giunta ha ricordato che fu nominata una Commissione per studiare e proporre i

rimedi atti ad evitare la minacciata rovina, ed ha chiesto al ministro quali provvedimenti la Commissione abbia escogitati.

L'onorevole ministro ha detto che si stanno studiando le proposte, per le quali egli si augura che il disagio cesserà. Intanto si è ottenuto dal ministro del tesoro il riconoscimento del debito dei sei milioni che spettavano all'Amministrazione in forza della legge del 1903, e che finora aumentavano il debito di cassa dell'Amministrazione verso il tesoro.

La vostra Giunta non ha poi affatto proposto, come ha creduto l'onorevole Calisse, l'unificazione dell'amministrazione del Fondo per il culto con quella degli Economati. Si parla nella relazione di unica direzione generale, ma per i soli Economati, e più per rilevarne le difficoltà che per accoglierla.

Ed era doveroso parlarne, perchè nella precedente relazione della Giunta si accennava ad uno studio che poteva condurre a tale riunione, nella speranza di evitare una certa sperequazione, che la Giunta stessa aveva notata; ma non si è potuta dissimulare le difficoltà della proposta, la quale, senza alcun sensibile vantaggio, susciterebbe infinite lagnanze per gli interessi locali che verrebbero colpiti.

Questo per quanto riguarda l'amministrazione del Fondo per il culto e gli Economati.

La vostra Giunta nella sua relazione si è limitata ad accennare ad alcuni dei problemi che si sarebbero presentati al ministro nell'attuazione della legge ultima del 1912 e a indicare alcune altre riforme necessarie e urgenti.

In proposito sento il bisogno di eliminare un dubbio prospettato dall'onorevole Lucifero, il quale ha creduto che la Giunta disconoscere i diritti quesiti di quei magistrati, i quali avevano vinto il concorso.

Nulla di tutto ciò; niun dubbio che i diritti quesiti, tanto da parte di coloro, i quali hanno vinto il concorso per consiglieri di Corte di cassazione o posti equiparati, quanto di quelli che hanno vinto il concorso per consiglieri di appello, debbano essere assolutamente rispettati, nel senso, però, che quanti hanno vinto il concorso per consiglieri di Corte di cassazione debbano essere senz'altro promossi, mentre per coloro i quali hanno preso parte al concorso per consiglieri di Corte di appello bisogna rispettare la proporzione stabilita dalla legge Orlando.

Ma non è per costoro, che la questione

si prospetta: essa sorge per coloro, che, non avendo vinto il concorso, si trovano ad essere stati inclusi nel primo elenco, e che, prima dell'attuazione della legge Orlando, erano stati dichiarati promovibili a scelta.

Si tratta qui di veri diritti quesiti o solo di legittime aspettative? Lo deciderà il ministro, il quale vedrà se e qual diritto possano aver coloro, che si trovano nelle su accennate condizioni.

E spero così che dopo tali dichiarazioni sparisca ogni dubbio dall'animo dell'onorevole Lucifero.

La vostra Giunta ha accennato ad altre riforme che s'impongono. Si sono notate delle lacune; ma l'onorevole ministro, e non a torto, ha notato che per contro vi ha esuberanza.

Non abbiamo parlato della riforma degli articoli del codice penale relativi alla diffamazione, perchè un progetto di legge si trova iscritto all'ordine del giorno; ma è certo (ed a questo proposito l'onorevole Galimberti ha perfettamente ragione) che, se dovesse ritardarsi l'approvazione di questo disegno di legge, sarebbe assolutamente necessario riformare la legge del 1904 sulla condanna condizionale.

Gli onorevoli colleghi, che hanno come me assistito alla discussione che detta legge provocò, ricorderanno che si fece una questione di casistica solo per escludere alcuni reati dal beneficio della condanna condizionale (il che fu combattuto dall'onorevole Grippo) ma non si propose di far includere alcuni reati colpiti con pene eccedenti i sei mesi. Solo l'onorevole Lucchini accennò all'idea di estendere ad un anno il beneficio della condanna condizionale, come oggi è per le donne ed i minorenni, ma non vi insistè, perchè l'onorevole Ronchetti, ministro del tempo, rilevò che se, posto il limite di sei mesi, la legge avesse sortito gli auspicati effetti, si sarebbe presentato in seguito un altro disegno di legge per estendere ad un anno il beneficio della condanna condizionale.

Certo, onorevole ministro, deve apparire strano, e non può non meravigliare, che per la truffa, l'appropriazione indebita e la complicità in estorsione, ecc., si possa ottenere il beneficio della condanna condizionale e non lo si possa sempre ottenere per la diffamazione.

Se, dunque, ripeto, vi dovesse essere ritardo nell'approvazione del disegno di legge sulla diffamazione, una riforma, che modificasse questa parte della legge sulla condanna condizionale, si imporrebbe.

Tra le riforme più urgenti, sulle quali la Giunta ha richiamato l'attenzione del ministro, vi ha quella relativa alle società per azioni e alle cooperative. Ebbene, l'onorevole ministro ha dichiarato che un disegno di legge è pronto, e la Giunta non può che ringraziarlo.

Alla riforma del codice di procedura civile, specie dopo la istituzione del giudice unico, il ministro ha dichiarato che si provvederà, ma con singoli disegni di legge, per evitare che, come pel codice di procedura penale, si debbano attendere 15 anni. La Giunta prende atto delle dichiarazioni del ministro.

Ma la riforma più urgente è quella che riguarda le professioni di avvocato e di procuratore, e su di essa, poi che ha costituito l'argomento veramente nuovo trattato in questa discussione, la Camera permetterà che io m'indugi un poco.

Non si tratta semplicemente di riforma della legge del 1901, che riguarda le tariffe, e per la quale io presentai un ordine del giorno; deve innanzi tutto ad essa connettersi un'altra proposta di legge che, se non erro, fu presentata dall'onorevole Gallini, e che riguarda la liquidazione degli onorari di avvocato davanti alle Corti di cassazione. Come pur troppo è noto, per questa liquidazione in caso di rigetto di ricorso vi sono tre sistemi, adottati dalle varie Cassezioni, e non è davvero giusto un tale diverso trattamento.

Ma, oltre alla legge del 1901, bisogna modificare la legge del 1874. L'onorevole Cimorelli, se ho ben compreso, ha sostenuto che le professioni di avvocato e di procuratore dovrebbero essere fuse...

COTTAFÁVI. Qui ha ragione.

MANNA, *relatore*. Vedremo se ha ragione o torto. L'onorevole Cimorelli sa che il legislatore del 1874 si trovò di fronte a due sistemi: quello della distinzione assoluta e dell'incompatibilità, che aveva vigore nelle provincie meridionali, nella Toscana, negli Stati ex-pontifici, e nelle antiche provincie (*Interruzione del deputato Cottafavi*); e quello della identificazione assoluta, che era in vigore nel Lombardo-Veneto.

Il legislatore italiano seguì una via intermedia: ritenne la distinzione, ma ammise l'esercizio cumulativo.

Le ragioni, per le quali la Camera respinse l'assoluta identificazione, sono condensate in alcune parti della relazione Oliva, che io mi permetto leggere alla Camera.

« Il principio della distinzione, della separazione è il portato della natura e della storia. È un postulato della ragione, una condizione essenziale alla economia dei giudizi, una applicazione della legge economica della divisione del lavoro, e infine un modo di provvedere convenientemente all'incremento della giurisprudenza, al decoro ed all'utile influenza che la classe dei giuristi è chiamata ad esercitare sul patrio incivilimento ».

Egli è vero che contro questa distinzione si sono schierati anche parecchi illustri giuristi, specie il Mortara, il quale pone un dilemma: la distinzione, egli dice, o rimane puramente nominale, e non serve che a far nascere questioni sulla misura dei compensi che spettano al patrocinatore; o è effettiva, ed allora il caso più frequente è che il litigante si trovi gravato di due spese non lievi, entrambe per un unico fine.

L'esperienza insegna, aggiunge il Mortara, che i clienti vogliono il difensore. E se la legge obbliga ad avere un rappresentante ufficiale, questo è, in sostanza, una specie di testa di legno, che il cliente non vede, e che spesso non conosce. (*Interruzioni*).

Quando si assume la veste di avvocato e procuratore, l'onorevole Cimorelli sa bene che non si possono cumulare tutti i diritti.

Ora, le ragioni della fusione o della distinzione delle due professioni di avvocato e di procuratore sono indubbiamente gravi; e la Commissione, che l'onorevole ministro ha dichiarato di voler nominare, si occuperà, certo, anche di questo argomento. Ma, quando pure le due professioni, come io credo, dovessero rimaner distinte, non per questo non sarebbero necessarie altre modificazioni.

Specialmente dopo la riforma della legge sul notariato, rileva l'onorevole Cimorelli, è concepibile che soltanto con l'esame dei cinque codici si possa esercitare l'ufficio di procuratore? Occorre, soggiunge l'onorevole Cimorelli, che sia più serio l'esame che abilita all'ufficio di procuratore, perchè si abbia la sicurezza che coloro, i quali sono chiamati ad adempiere tale funzione, ne siano realmente meritevoli. Onorevole Cimorelli, ella certo saprà che da due anni si svolge l'opera di una Commissione Reale per la riforma degli studi universitari, di cui io mi onoro far parte; ebbene, è stato già accolto il principio che l'Università insegna e lo Stato dà i diplomi; — quindi, laurea da una parte ed esami di Stato dall'altra: e non avranno più ragion d'essere gli esami di avvocato, di procuratore, di no-

taio, e sarà allora il caso di vedere su quali materie dovrà versare l'esame per ciascuna delle professioni suddette.

La legge del 1874 ha bisogno anche di essere riformata per conferire ai rispettivi Consigli maggiore autorità, in modo che siano garantiti l'attribuzione e l'esercizio del diritto professionale, eliminando conflitti e attriti, che purtroppo si sono dovuti deplorare.

Su altre osservazioni non credo sia il caso di intrattenere la Camera, perchè vi ha già risposto l'onorevole ministro.

Onorevole ministro, ella ha dato prove continue della sincerità dei suoi propositi, volti tutti al supremo interesse pubblico, portando nell'altissimo compito affidatole il profondo acume del suo ingegno, la energia meravigliosa della sua instancabile attività. Orbene, è con legittima aspettativa che Parlamento e Paese confidano che la sua opera diritta e savia tragga l'Italia ai più lieti suoi destini per una sana e pura amministrazione della giustizia e per il rispetto delle leggi, donde si fa sicura e forte la coscienza e la vita della nazione. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ora chiedo all'onorevole ministro guardasigilli ed all'onorevole relatore se accettano, o no, i due ordini del giorno che sono stati presentati e dei quali è stata data lettura, quello dell'onorevole Piatti, e quello dell'onorevole Canevari, che è piuttosto una segnalazione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho detto dianzi all'onorevole Piatti che concordo nel concetto al quale s'ispira il suo ordine del giorno. Lo prego pertanto di ritrarlo prendendo atto delle mie dichiarazioni.

All'onorevole Canevari osserverò che il suo ordine del giorno, come ha opportunamente rilevato il nostro illustre Presidente, è più che altro una segnalazione dell'opera certamente utile compiuta dalla libera scuola di notariato. Ben volentieri mi associo a lui nel rendere il plauso dovuto a chi la istituì e vi dedicò l'opera sua.

PRESIDENTE. L'onorevole Piatti insiste nel suo ordine del giorno?

PIATTI. Ringrazio l'onorevole ministro, prendo atto delle sue dichiarazioni e ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Canevari non è presente. S'intende, quindi, che rinunzi al suo ordine del giorno,

Passiamo ora all'esame dei capitoli, con la consueta intesa che essi saranno approvati con la semplice lettura, qualora non si facciano osservazioni.

Tabella A.

Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. — *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 1. Ministero — Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 1,369,080.

Capitolo 2. Ministero — Personale di ruolo — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 111,000.

Capitolo 3. Ministero — Personale straordinario — Retribuzioni (*Spese fisse*), lire 1,157.

Capitolo 4. Ministero — Personale straordinario — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 200.

Capitolo 5. Ministero — Spese d'ufficio, lire 80,000.

Capitolo 6. Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero, lire 40,000.

Capitolo 7. Ministero — Fitto di locali ad uso dell'amministrazione centrale (*Spese fisse*), lire 29,600.

Capitolo 8. Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio, lire 170,000.

Capitolo 9. Indennità di supplenza, lire 170,000.

Capitolo 10. Indennità di missione, lire 390,000.

Capitolo 11. Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario, lire 55,000.

Capitolo 12. Indennità ai membri del Consiglio superiore di magistratura; della Corte suprema disciplinare, della Commissione centrale per la revisione delle deliberazioni delle Commissioni distrettuali per lo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria giudiziaria, a quelli della Commissione di statistica e legislazione ed altre Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero, lire 97,300.

Capitolo 13. Spese postali, lire 11,700.

Capitolo 14. Telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 1,500.

Capitolo 15. Spese di stampa, lire 79,040.

Capitolo 16. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno (*Spesa obbligatoria*), lire 80,000.

Capitolo 17. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria — Rilegatura di libri e di registri, lire 33,000.

Capitolo 18. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 19. Sussidi in casi speciali e straordinari ad impiegati e al basso personale in attività di servizio, lire 25,000.

Capitolo 20. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie, lire 170,000.

Capitolo 21. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti, lire 26,000.

Capitolo 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (*Spesa d'ordine*), lire 1,000.

Capitolo 23. Spese casuali, lire 20,000.

Capitolo 24. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 63,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 25. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 7,600,000.

Capitolo 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 120,000.

Spese per l'Amministrazione giudiziaria.

— Capitolo 27. Magistrature giudiziarie — Personale (*Spese fisse*), lire 19,916,555.

Capitolo 28. Cancellerie e segreterie giudiziarie — Personale (*Spese fisse*), lire 13,765,440.

Capitolo 29. Spese per l'ufficio di pubblica clientela in Alessandria: per indennità a presidenti di sezione e consiglieri di Corti di appello in funzione di presidenti di Corti d'assise; ai magistrati incaricati dell'istruzione dei procedimenti penali ed a quelli applicati ai relativi uffici, e per indennità di applicazione ad impiegati in disponibilità, giusta la legge 11 ottobre 1863, n. 1500, e stipendi conservati ad uscieri di Corte (*Spese fisse*), lire 216,740.

Capitolo 30. Magistrature giudiziarie — Personale — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 12,300.

Capitolo 31. Cancellerie e segreterie giu-

diziarie — Personale — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 106,200.

Capitolo 32. Assegni agli uscieri che prestano servizio presso le Corti di cassazione, di appello, i tribunali civili e penali, gli uffici di pubblico ministero e preture, e spese per la loro iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (*Spese fisse*), lire 1,107,600.

Capitolo 33. Indennità di residenza agli uscieri in servizio negli uffici giudiziari di Roma (*Spese fisse*), lire 17,000.

Capitolo 34. Magistrature giudiziarie — Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 476,741.54.

Capitolo 35. Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili per gli uffici giudiziari, lire 200,635.

Capitolo 36. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari, lire 244,800.

BOUVIER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOUVIER. Ho chiesto di parlare per fare una raccomandazione all'onorevole ministro intorno alla statistica, che si fa dagli uffici giudiziari dei tribunali, in ordine alle sentenze che si pronunziano dai pretori, dai tribunali, dalle Corti d'appello e a tutti gli altri provvedimenti.

Dico questo, perchè la statistica può avere molta relazione con l'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario, per giudicare quali sono i tribunali ai quali possono esser tolti dei giudici in rapporto all'entità degli affari da essi trattati. Perchè ho rilevato, nella statistica che si è fatta e che è stata pubblicata nel 1907 dal Ministero di grazia e giustizia, come vi sia una disparità forte negli apprezzamenti che si fanno dalle cancellerie nel compilare queste statistiche. Tanto che ho veduto che vi erano dei tribunali, i quali hanno pronunciato, a mo' di esempio, 50 sentenze di cause civili e 250 o 300 provvedimenti, ed altri tribunali che hanno pronunciato, invece, 100 sentenze e 50 provvedimenti. Il che dimostra che i cancellieri nel fare queste statistiche, forse, in taluni tribunali, classificano come sentenze tutti i provvedimenti, le sentenze interlocutorie e le ordinanze che il tribunale emana; di modo che ci sono tribunali i quali, come evidentemente risulta, fanno un numero molto minore di affari di altri e pronunziano molto meno sentenze e viceversa sembra che ne pronuncino molte di più.

Ora, un sistema meno regolare di un tribunale rispetto ad un altro, nel fare le statistiche, ci potrebbe indurre, nell'applicazione

del nuovo ordinamento dei magistrati, a togliere in alcune sedi dei magistrati, mentre potrebbero essere necessari appunto perchè le statistiche non rispondono alla verità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Quando le statistiche appaiono difettose sono sottoposte ad un riesame che vale a correggerne le conclusioni inesatte. Ad ogni modo dichiaro all'onorevole Bouvier che saranno date opportune istruzioni perchè il sistema da seguire nel fare queste statistiche sia uniforme in tutte le cancellerie giudiziarie, onde si eviti l'inconveniente al quale si è accennato.

PRESIDENTE. Veramente questa è questione di carattere generale, che non ha nulla a che fare col capitolo.

Ad ogni modo, non essendovi altre osservazioni, il capitolo 36, di cui fu già data lettura, s'intende approvato nella cifra di lire 244,800.

(È approvato).

Capitolo 37. Manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia in Roma, lire 255,200.

Capitolo 38. Spese di giustizia (*Spesa obbligatoria*), lire 5,938,000.

Capitolo 39. Fitto di locali ad uso degli uffici giudiziari (*Spese fisse*), lire 2,267,800.

Capitolo 40. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 41. Assegni di disponibilità (*Spese fisse*), lire 2,196.

Capitolo 42. Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro assistenti (*Spese fisse*), lire 432.

Capitolo 43. Sussidi ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie, lire 1,000.

Capitolo 44. Completamento dei lavori di costruzione e per la sistemazione degli uffici giudiziari nel Palazzo di Giustizia (Castel Capuano in Napoli) (*Spesa ripartita*) 3ª rata, lire 200,000.

Capitolo 45. Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Legge 18 luglio 1911, n. 866) (*Spesa ripartita*), per memoria.

Categoria IV. *Partite di giro*. — Capitolo 46. Fitto di beni demaniali destinati ad

uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 288,191.15.

Riassunto dei titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 3,023,577.

Debito vitalizio, lire 7,720,000.

Spese per l'amministrazione giudiziaria, lire 44,445,011.54.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 55,188,588.54.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 203,628.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 203,628.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 55,392,216.54.

Categoria IV. — *Partite di giro*, lire 288,191.15.

Riassunto per categorie. — Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 55,392,216.54.

Categoria IV. — *Partite di giro*, lire 288,191.15.

Pongo a partito il totale generale della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti in lire 55,680,407.69.

(È approvato).

Procediamo ora all'esame dell'appendice n. 1 che comprende lo stato di previsione dell'entrata e della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1913 al 30 giugno 1914.

Tabella B.

Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi*. — Capitolo 1. Consolidato 3.50 per cento (Legge 29 giugno 1906, n. 262), lire 110,000.

Capitolo 2. Consolidato 3 per cento 1,500 lire.

Capitolo 3. Consolidato 3.50 per cento (Legge 21 dicembre 1903, n. 483), lire 8 milioni e 710,000.

Capitolo 4. Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori, lire 11,350.

Capitolo 5. Certificati della Cassa depositi e prestiti, lire 99,750.

Antica rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli. — Capitolo 6. Antico consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli, per memoria.

Altre rendite patrimoniali. — Capitolo 7. Prodotto di beni stabili, lire 140,000.

Capitolo 8. Annualità diverse e frutti di capitali, lire 4,650,000.

Proventi diversi. — Capitolo 9. Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, lire 1,300,000.

Capitolo 10. Ricuperi, rimborsi e proventi diversi, lire 1,673,000.

Capitolo 11. Rendite e crediti di dubbia riscossione, lire 10,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Contributi.* — Capitolo 12. Contributo a carico dello Stato dovuto ai termini dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, lire un milione.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Esazione di capitali.* — Capitolo 13. Esazione e ricupero di capitali, lire 2,749,180.

Riassunto. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi, lire 8,932,600.

Antica rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli, per memoria.

Altre rendite patrimoniali, lire 4,790,000.

Proventi diversi, lire 2,983,000.

Totale del titolo I. — Entrata ordinaria, lire 16,705,600.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Contributi,* lire 1,000,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Esazione di capitali,* lire 2,749,180.

Totale del titolo II. — Entrata straordinaria, lire 3,749,180.

Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria), lire 20,454,780.

Passiamo ora alla discussione dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto (Tabella C).

Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese per l'amministrazione centrale.* — Capitolo 1. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 651,750.

Capitolo 2. Personale — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 62,000.

Capitolo 3. Retribuzione al personale straordinario ed ai volontari, commessi, gerenti, ecc., applicati (*Spese fisse*), lire 44,000.

Capitolo 4. Personale straordinario — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 1,250.

Capitolo 5. Indennità pel Consiglio d'amministrazione, lire 3,000.

Capitolo 6. Sussidi al personale in attività di servizio, lire 8,000.

Capitolo 7. Sussidi ad impiegati a riposo ed alle loro famiglie, lire 8,000.

Capitolo 8. Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali, lire 22,000.

Capitolo 9. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria — Spesa per rilegatura di registri e di volumi, lire 12,500.

Capitolo 10. Spese d'ufficio, lire 22,780.

Capitolo 11. Spese postali e telegrafiche, lire 1,000.

Capitolo 12. Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (*Spese fisse*), lire 16,975.

Capitolo 13. Spesa di manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione, lire 8,000.

Capitolo 14. Spese casuali, lire 5,000.

Capitolo 15. Compensi per lavori straordinari, lire 38,700.

Spese pel servizio in provincia. — Capitolo 16. Aggio per le riscossioni (*Spesa d'ordine*), lire 280,000.

Capitolo 17. Compensi al personale degli uffici finanziari in provincia per servizi nell'interesse dell'Amministrazione, lire 10,000.

Capitolo 18. Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta, d'applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi, lire 18,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 19. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 150,000.

Contributi allo Stato. — Capitolo 20. Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti — Legge 22 giugno 1874, numero 1962, lire 76,000.

Capitolo 21. Contributo al tesoro dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale, lire 80,000.

Capitolo 22. Contributo come spesa di amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo pel culto negli uffici finanziari provinciali (*Spesa obbligatoria*), lire 110,000.

Capitolo 23. Contributo al tesoro dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, lire 16,500.

Imposte e tasse. — Capitolo 24. Tassa di manomorta (*Spesa obbligatoria*), lire 160,000.

Capitolo 25. Imposta di ricchezza mobile (*Spesa obbligatoria*), lire 260,000.

Capitolo 26. Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (*Spesa d'ordine*), lire 920,000.

Capitolo 27. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (*Spesa obbligatoria*), lire 163,400.

Capitolo 28. Tassa di bollo sui mandati (*Spesa obbligatoria*), lire 3,500.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 29. Spese di liti e di coazione (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000.

Capitolo 30. Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere; spese per bollo e registro (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 31. Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi. (*Spesa d'ordine*), lire 350.

Capitolo 32. Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri. (*Spesa obbligatoria*), lire 253,000.

Capitolo 33. Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie e per le riparazioni agli edifici chiesastici. (*Spesa obbligatoria*), lire 7,500.

Capitolo 34. Acquisto, manutenzione e custodia di mobili ed arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese, lire 10,000.

Capitolo 35. Assegno per la manutenzione di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nella Colonia Eritrea. (*Spese fisse*), lire 6,000.

Capitolo 36. Assegno per la manutenzione ed ufficiatura di chiese aperte al culto cattolico nella Colonia della Somalia italiana. (*Spese fisse*), lire 3,000.

Capitolo 37. Assegno per la manutenzione ed ufficiatura della chiesa nazionale italiana di Sant'Antonio in Pera di Costantinopoli. (*Spesa fissa*), lire 10,000.

Capitolo 38. Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle Missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi d'istruzione e beneficenza, lire 50,000.

Capitolo 39. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 880,000.

Capitolo 40. Doti dipendenti da pie fondazioni (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 7,500.

Capitolo 41. Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 570,000.

Capitolo 42. Spese per eventuale concorso

del Fondo per il culto nell'ufficiatura di chiese, lire 20,000.

Capitolo 43. Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (*Spesa obbligatoria*), lire 13,000.

Capitolo 44. Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1866 (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 15,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. — Capitolo 45. Spesa per concentrazione di monache (*Spesa obbligatoria*), lire 2,050.

Capitolo 46. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,000,000.

Capitolo 47. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppressi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 222,000.

Capitolo 48. Assegni al clero di Sardegna (*Spese fisse*), lire 751,500.

Capitolo 49. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 400,000.

Capitolo 50. Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'articolo 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727 (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 180,000.

Capitolo 51. Assegni all'istruzione pubblica ed alla beneficenza (*Spese fisse*), lire 379,000.

Capitolo 52. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (*Spese fisse*), lire 100,000.

Capitolo 53. Rendita dovuta ai comuni in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (*Spesa obbligatoria*), lire 1,740,000.

Capitolo 54. Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1816, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 9,056,350.

Spese diverse. — Capitolo 55. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (*Spesa d'ordine*), lire 383,000.

Capitolo 56. Spesa per riparazioni ad edifizii ex-demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato, lire 80,000.

Capitolo 57. Sussidi a missionari all'estero, nonchè a religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia, lire 10,000.

Capitolo 58. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), lire per memoria.

Capitolo 59. Somma da versarsi al tesoro dello Stato per le ritenute sugli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione del Fondo per il culto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (*Spesa obbligatoria*), lire 3,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 60. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 500,000.

Capitolo 61. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 30,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Capitolo 62. Spese per rinvenimento, custodia e trasporto degli oggetti di pertinenza del Fondo per il culto, andati sepolti nel terremoto del 28 dicembre 1908, lire 20,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali*. — *Capitali*. — Capitolo 63. Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli — Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (*Spesa obbligatoria*), lire 180,175.

Riassunto — Titolo I. *Spesa ordinaria* — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese per l'amministrazione centrale, lire 904,955.

Spese pel servizio in provincia, lire 308,000.

Debito vitalizio, lire 150,000.

Contributi allo Stato, lire 282,500.

Imposte e tasse, lire 1,506,900.

Spese di liti e contrattuali, lire 420,000.

Spese patrimoniali, lire 1,845,350.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 13,830,900.

Spese diverse, lire 476,000.

Fondi di riserva, lire 530,000.

Totale del titolo I — Spesa ordinaria, lire 20,254,605.

Titolo II. *Spesa straordinaria* — Categoria I. *Spese effettive*, lire 20,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali*. — *Capitali*, lire 180,175.

Totale del titolo II — Spesa straordinaria, lire 200,175.

Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria), lire 20,454,780.

Riassunto delle precedenti due tabelle B e C — Titolo I. Categoria I. — *Entrate e spese effettive*. — Parte ordinaria — Entrata, lire 16,705,600.

Spesa, lire 20,254,605.

Differenza, — lire 3,549,005.

Titolo II. Categoria I. — *Entrate e spese effettive*. Parte straordinaria. — Entrata, lire 1,000,000.

Spesa, lire 20,000.

Differenza, + lire 980,000.

Riepilogo della categoria I. — Parte ordinaria e straordinaria (insieme). — Entrata, lire 17,705,600.

Spesa, lire 20,274,605.

Differenza, — lire 2,569,005.

Titolo II. — Categoria II. *Trasformazione di capitali*. — *Parte straordinaria*. — Entrata, lire 2,749,180.

Spesa, lire 180,175.

Differenza, + lire 2,569,005.

Riassunto generale delle differenze. — Differenza della categoria prima. — *Entrate e spese effettive*, — lire 2,569,005.

Differenza della categoria seconda. — *Trasformazione di capitali*, + lire 2,569,005. Differenze totali, lire »

Si dia lettura degli elenchi n. 1 e n. 2 che fanno parte integrante del disegno di legge.

CAMERINI, segretario, legge:

Elenco N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, numero 2016.

Spesa ordinaria. — Capitolo 16. Aggiog per le riscossioni.

Capitolo 19. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.

Capitolo 22. Contributo come spesa di amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo pel culto negli uffici finanziari provinciali.

Capitolo 34. Tassa di manomorta.

Capitolo 25. Imposta di ricchezza mobile.

Capitolo 26. Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto.

Capitolo 27. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.

Capitolo 28. Tassa di bollo sui mandati.

Capitolo 29. Spese di liti e di coazione.

Capitolo 30. Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere; spese per bollo e registro.

Capitolo 31. Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi.

Capitolo 32. Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua — Mercedi a campieri e fontanieri.

Capitolo 33. Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie e per riparazioni agli edifici chiesastici.

Capitolo 39. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.

Capitolo 40. Doti dipendenti da pie fondazioni.

Capitolo 41. Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese.

Capitolo 43. Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).

Capitolo 44. Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1866.

Capitolo 45. Spesa per concentramento di monache.

Capitolo 46. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.

Capitolo 47. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e capellanie sopresse.

Capitolo 49. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.

Capitolo 50. Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'articolo 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727.

Capitolo 53. Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

Capitolo 54. Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze.

Capitolo 55. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).

Capitolo 58. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 59. Somme da versarsi al tesoro dello Stato per ritenute sugli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione del Fondo per il culto ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.

Spesa straordinaria. — Capitolo 63. Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli — Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Spesa ordinaria. — Capitolo 16. Aggio per le riscossioni.

Capitolo 18. Indennità di giro agli ispettori provinciali, nonchè di missione, trasloco, trasferta, di applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi.

Capitolo 24. Tassa di manomorta.

Capitolo 27. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.

Capitolo 29. Spese di liti e di coazione.

Capitolo 30. Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc., spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per terraggiere ed altre perizie in genere, spese per bollo e registro.

Capitolo 32. Spese per terreni, chiese e fabbricati — Manutenzione di corsi e canoni d'acqua — Mercedi a campieri e fontanieri.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

Tabella D.

Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. — *Entrate effettive*. — *Rendite patrimoniali*. — Capitolo 1. Consolidato 3 per cento lordo, lire 183.

Capitolo 2. Consolidato 3.50 per cento netto (Legge 29 giugno 1906, n. 262), lire 27,000.

Capitolo 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza, lire 693,027.

Capitolo 4. Consolidato 3.50 per cento netto (Leggi 12 giugno 1902, n. 166 e 21 dicembre 1903, n. 483), lire 345,500.

Capitolo 5. Prodotto di beni stabili, lire 20,000.

Capitolo 6. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali, ecc., lire 262,000.

Capitolo 7. Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma, lire 1,500.

Proventi diversi. — Capitolo 8. Ricuperi e proventi diversi, lire 35,000.

Capitolo 9. Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato, lire 41,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria II. — *Trasformazione di capitali*. — *Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione*. — Capitolo 10. Prezzo vendita beni di enti soppressi, lire 70,000.

Capitolo 11. Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo di affrancazione di annualità, lire 130,000.

Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati. — Capitolo 12. Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie, lire 2 000.

Capitolo 13. Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi, lire 8,000.

Capitolo 14. Prezzo vendita beni di enti conservati, lire 86,500.

Capitolo 15. Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento, lire 500.

Capitolo 16. Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti conservati da restituirsi, lire 3,000.

Riassunto — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. — *Entrate effettive*. — *Rendite patrimoniali*, lire 1,349,210.

Proventi diversi, lire 76,000.

Totale del titolo I — *Entrata ordinaria*, lire 1,425,210.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria II. *Trasformazione di capitali*. —

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione, lire 200,000.

Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati, lire 100,000.

Totale del titolo II. *Entrata straordinaria*, lire 300,000.

Insieme (*Entrata ordinaria e straordinaria*), lire 1,725,210.

Spesa: Parte prima. — Spese proprie dell'Amministrazione. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. — *Spese effettive*. — *Spese di amministrazione*. — Capitolo 1. Pensioni agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 18,500.

Capitolo 2. Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie, lire 3,000.

Capitolo 3. Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (*Spesa d'ordine*), lire 9,000.

Capitolo 4. Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della Regia Avvocatura erariale, lire 12,000.

Capitolo 5. Spese d'ufficio; economia e stampe — Spese pel Consiglio d'amministrazione — Indennità al cassiere (*Spesa obbligatoria*), lire 6,700.

Capitolo 6. Fitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione (*Spese fisse*), lire 2,000.

Capitolo 7. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 8. Spese di liti e di coazione (*Spesa obbligatoria*), lire 3,000.

Capitolo 9. Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni — Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (*Spesa obbligatoria*), lire 2,200.

Imposte e tasse. — Capitolo 10. Tassa di manomorta (*Spesa obbligatoria*), lire 14,500.

Capitolo 11. Imposta di ricchezza mobile (*Spesa d'ordine e obbligatoria*), lire 55,000.

Capitolo 12. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua (*Spesa obbligatoria*), lire 52,000.

Capitolo 13. Tassa di bollo sui mandati (*Spesa obbligatoria*), lire 800.

Spese patrimoniali. — Capitolo 14. Restauro, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici — Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000.

Capitolo 15. Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 7,800.

Capitolo 16. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 214,000.

Capitolo 17. Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 4,800.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. — Capitolo 18. Pensioni monastiche e assegni vitalizi — Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (*Spese fisse*), lire 500,000.

Capitolo 19. Assegni agli investiti di benefici e cappellanie sopresse in Roma (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,700.

Capitolo 20. Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (articolo 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873), lire 200,000.

Capitolo 21. Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi — Spese per concentramento di religiose (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 31,000.

Casuali. — Capitolo 22. Spese casuali, lire 2,200.

Fondi di riserva. — Capitolo 23. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 40,000.

Capitolo 24 Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 500.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese straordinarie diverse.* — Capitolo 25. Compensi per lavori straordinari, lire 3,800.

Capitolo 26. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse — Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (*Spese d'ordine ed obbligatorie*), lire 5,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Capitali di spettanza dell'Amministrazione* — Capitolo 27. Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitali di spettanza degli enti conservati. — Capitolo 28. Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati (*Spesa obbligatoria*), lire 87,000.

Capitolo 29. Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento (*Spesa d'ordine*), lire 11,000.

Capitolo 30. Dismissione a favore dei comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Parte seconda. — Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Capitolo 31. Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato, lire 2,670.

Capitolo 32. Assegno alla Congregazione di carità di Roma, lire 75,000.

Capitolo 33. Assegno al comune di Roma per la società dei giardini educativi di infanzia, lire 5,000.

Capitolo 34. Assegno corrispondente al canone sulle parti redditizie del fabbricato già dei Somaschi a Sant'Alessio, condonato all'istituto dei ciechi, lire 1,070.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Capitolo 35. Fondo a disposizione (*Spesa obbligatoria*), lire 51,970.

Capitolo 36. Rimborso al tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, *per memoria.*

Capitolo 37. Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti in Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (articolo 1°, legge 8 luglio 1903, n. 321, e articolo 5, Regio decreto 5 marzo 1905, n. 186), *per memoria.*

Riassunto. — Parte prima. *Spese proprie dell'Amministrazione.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese di amministrazione, lire 51,200.

Spese di liti e contrattuali, lire 5,200.

Imposte e tasse, lire 122,300.

Spese patrimoniali, lire 326,600.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 732,700.

Casuali, lire 2,200.

Fondi riserva, lire 40,500.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese straordinarie diverse, lire 8,800.

Categoria II. — *Trasformazione di capitali.* — Di spettanza dell'Amministrazione, lire 200,000.

Di spettanza degli enti conservati, lire 100,000.

Totale del titolo II — *Spesa straordinaria*, lire 308,800.

Totale della parte prima (*Spesa ordinaria e straordinaria*), lire 1,589,500.

Parte seconda. — *Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.* — Titolo primo (*Spesa ordinaria*), lire 83,740.

Titolo secondo (*Spesa straordinaria*), lire 51,970.

Totale della parte seconda (*Spesa ordinaria e straordinaria*), lire 135,710.

Insieme (*Parte prima e seconda*), lire 1,725,210.

Riassunto delle precedenti due tabelle D ed E. — Categoria I. *Entrate e spese effettive.* — Spese. — *Parte prima.* — Titolo I, spesa ordinaria, lire 1,280,700.

Titolo II, spesa straordinaria, lire 8,800.

Parte seconda. — Titolo I, spesa ordinaria, lire 83,740.

Titolo II, spesa straordinaria, lire 51,970.

Entrate. — Titolo I — *Entrate ordinarie*, lire 1,425,210.

Categoria II. — *Trasformazione di capitali.* — Spese. — *Parte prima* — Titolo II — Spesa straordinaria, lire 300,000.

Entrate. — Titolo II — *Entrata straordinaria*, lire 300,000.

Ora si dia lettura degli elenchi n. 3 e n. 4 che fanno parte integrante del disegno di legge.

CAMERINI, segretario, legge:

Elenco N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Spesa ordinaria. — Capitolo 1. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.

Capitolo 3. Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.

Capitolo 5. Spese d'ufficio; economia e stampe — Spese pel Consiglio d'amministrazione — Indennità al cassiere.

Capitolo 7. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 8. Spese di liti e di coazione.

Capitolo 9. Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita di beni — Tasse di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.

Capitolo 10. Tassa di manomorta.

Capitolo 11. Imposta di ricchezza mobile.

Capitolo 12. Imposta sui fabbricati, e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.

Capitolo 13. Tassa di bollo sui mandati.

Capitolo 14. Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici — Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso del culto.

Capitolo 15. Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.

Capitolo 16. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.

Capitolo 17. Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.

Capitolo 19. Assegni agli investiti di benefici e cappellanie soppresse in Roma.

Capitolo 21. Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto, e corrisposte per uso di acqua in servizio dei locali stessi — Spese per concentrazione di religiose.

Spesa straordinaria. — Capitolo 26. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse — Interessi sui capitali e sulle altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.

Capitolo 27. Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione di debiti degli enti soppressi.

Capitolo 28. Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati.

Capitolo 29. Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento.

Capitolo 30. Dismissione a favore dei comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie.

Capitolo 35. Fondo a disposizione.

Elenco N. 4.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, numero 2016.

Spesa ordinaria. — Capitolo 3. Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.

Capitolo 5. Spese d'ufficio; economia e stampe — Spese pel Consiglio d'amministrazione — Indennità al cassiere.

Capitolo 8. Spese di liti e di coazione.

Capitolo 9. Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita di beni — Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.

Capitolo 10. Tassa di manomorta.

Capitolo 11. Imposta di ricchezza mobile.

Capitolo 12. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso d'acqua.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa degli economati generali dei benefici vacanti.

Tabella F.

ECONOMATO GENERALE
DEI BENEFICI VACANTI DI BOLOGNA.

Entrata. — Parte prima. *Gestione economale.* — *Entrate effettive.* — *Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendita sul Debito pubblico, lire 162,406.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro e in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire 3,700.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, lire 4,226.66.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, lire 422.56.

Proventi di benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 6,700.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 59,200.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 10,766.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 2,090.

Capitolo 9. Ricupero di somme da reintegrarsi sui capitoli di spesa, *per memoria.*

Totale delle entrate effettive, lire 249,511 e 22 centesimi.

Movimento di capitali. — *Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.* — Capitolo 10. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, *per memoria.*

Capitolo 11. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, lire 300,000.

Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 12. Riscossione di quote, stipendi e pensioni ai funzionari economali, loro vedove e figli per conto di altri Economati, lire 5,700.

Capitolo 13. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 2,000.

Capitolo 14. Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 25,000.

Totale del Movimento di capitali, lire 332,700.

Totale della Parte I, lire 582,211.22.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 15. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 14,000.

Capitolo 16. Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi, lire 12,000.

Capitolo 17. Depositi vari per conto dei terzi, lire 100,000.

Totale della parte II, lire 126,000.

Totale generale (Parte I e II), lire 708,211.22:

Spesa. — Parte prima. *Gestione economale.* — *Spese effettive.* — *Spese d'amministrazione.* — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 69,200.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 17,800.

Capitolo 3. Indennità di tramutamento e di missione, lire 1,600.

Capitolo 4. Affitto di locali per la residenza dell'Amministrazione economale, lire 4,000.

Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 5,000.

Capitolo 6. Spese postali e di telegrammi, lire 2,200.

Capitolo 7. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 2,500.

Capitolo 8. Sussidi in casi speciali ad impiegati e al basso personale in attività di servizio, lire 2,300.

Capitolo 9. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'amministrazione, loro vedove e figli, lire 1,200.

Capitolo 10. Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 11. Imposte e tasse, lire 9,900.

Capitolo 12. Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti, lire 15,600.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 13. Spese di liti e contrattuali, lire 3,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 14. Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali, lire 750.

Capitolo 15. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 951.26.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 16.

Pensioni ed assegni continuativi, *per memoria*.

Capitolo 17. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 28.100.

Capitolo 18. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 67,000.

Capitolo 19. Sussidi a nuovi investiti dei benefici ecclesiastici, lire 3,000.

Spese diverse. — Capitolo 20. Indennità ai subeconomi di cui all'articolo 82 del regolamento approvato con Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64, lire 1,900.

Capitolo 21. Spese casuali, lire 4,000.

Capitolo 22. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 3,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 23. Fondo di riserva, lire 6,000.

Totale delle spese effettive, lire 249,001.26.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 24. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, *per memoria*.

Capitolo 25. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 300,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 26. Anticipazione per conto degli Economati salvo rivalsa di quote di stipendi e di pensioni a funzionari economali, loro vedove e figli, lire 5,700.

Capitolo 27. Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 2,000.

Capitolo 28. Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 25,000.

Totale della parte prima, lire 581,701.26.

Parte seconda. — *Gestioni speciali.* — Capitolo 29. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 14,000.

Capitolo 30. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 12,000.

Capitolo 31. Restituzione di depositi, lire 100,000.

Totale della parte II, lire 126,000.

Totale generale della spesa (Parte I e II), lire 707,701.26.

Tabella G.

ECONOMATO GENERALE
DEI BENEFICI VACANTI DI FIRENZE.

Entrata. — Parte prima. — *Gestione economale.* — *Entrate effettive.* — *Redditi pa-*

trimoniali. — Capitolo 1. Rendita sul debito pubblico, lire 194,207.50.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire 25,150.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, *per memoria*.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, lire 8,066.73.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 17,500.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 213,000.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricupero e proventi diversi, lire 27,000.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 3,140.

Capitolo 9. Ricupero di somme da reintegrarsi ai capitoli di spesa, *per memoria*.

Totale delle entrate effettive, lire 488,064 e 23 centesimi.

Movimento di capitali. — *Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.* — Capitolo 10. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'economato, lire 1,000.

Capitolo 11. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, lire 100,000.

Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 12. Riscossione di quote di stipendi e pensioni anticipate ai funzionari economali, loro vedove e figli per conto di altri economati, lire 20,000.

Capitolo 13. Riscossione di prestiti gratuiti fatti da enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 30,000.

Capitolo 14. Riscossione di fondi somministrati ai sub-economi e ad altri amministratori, lire 50,000.

Totale della parte prima, lire 689,064.23.

Parte seconda. — *Gestioni speciali.* — Capitolo 15. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 53,000.

Capitolo 16. Esazione di capitali da investire per conto dei terzi, lire 30,000.

Capitolo 17. Depositi vari per conto dei terzi, lire 150,000.

Totale della parte seconda, lire 233,000.

Totale generale dell'entrata (parte prima e seconda), lire 922,064.23.

Spesa. — Parte prima. — *Gestione economale.* — Spese effettive. — *Spese d'ammi-*

nistrazione. — Capitolo 1. Personale di ruolo lire 116,900.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 23,100.

Capitolo 3. Indennità di tramutamento e di missione, lire 3,000.

Capitolo 4. Affitto dei locali per la residenza dell'amministrazione economale, lire 4,100.

Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 11,300.

Capitolo 6. Spese postali e di telegrammi, lire 3,000.

Capitolo 7. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 3,600.

Capitolo 8. Sussidi in casi speciali ad impiegati e al basso personale in attività di servizio, lire 1,800.

Capitolo 9. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'amministrazione, loro vedove e figli, lire 2,200.

Capitolo 10. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 11. Imposte e tasse, lire 30,180.

Capitolo 12. Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti, lire 24,900.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 13. Spese di liti e contrattuali, lire 4,800.

Spese patrimoniali. — Capitolo 14. Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali, lire 32,34.

Capitolo 15. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 45,526.28.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 16. Pensioni ed assegni continuativi, lire 1,283.

Capitolo 17. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 34,500.

Capitolo 18. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 146,800.

Capitolo 19. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici, lire 6,000.

Spese diverse. — Capitolo 20. Indennità ai sub-economi di cui all'articolo 82 del Regolamento approvato con Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64, *per memoria.*

Capitolo 21. Spese casuali, lire 4,000.

Capitolo 22. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 6,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 23. Fondo di riserva, lire 15,000.

Totale delle spese effettive, lire 488,021.62.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 24. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, lire 1,000.

Capitolo 25. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 100,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 26. Anticipazione per conto di altri economati salvo rivalsa di quote di stipendi e pensioni a funzionari economali e loro vedove e figli, lire 20,000.

Capitolo 27. Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 30,000.

Capitolo 28. Somministrazioni di fondi ai sub-economi e ad altri amministratori, lire 50,000.

Totale della parte prima, lire 689,021.62.

Parteseconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 29. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 53,000.

Capitolo 30. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 30,000.

Capitolo 31. Restituzione di depositi, lire 150,000.

Totale della parte seconda, lire 233,000.

Totale generale della spesa (Parte prima e seconda), lire 922,021.62.

Tabella H.

ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI DI MILANO.

Entrata — Parte prima. *Gestione economale* — *Entrate effettive* — *Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendita sul debito pubblico, lire 131,868.70.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito, lire 2,500.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, *per memoria.*

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, *per memoria.*

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 1,500.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 77,000.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 8,500.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 2,500.

Capitolo 9. Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa, *per memoria*.

Totale dell'entrate effettive, lire 223,868.70.

Movimento di capitali. — *Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.* — Capitolo 10. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, *per memoria*.

Capitolo 11. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, lire 140,000.

Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 12. Riscossione di quote di stipendi e pensioni anticipate ai funzionari economali, loro vedove e figli per conto di altri Economati, lire 4,000.

Capitolo 13. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 1,000.

Capitolo 14. Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 30,000.

Totale della Parte prima, lire 398,868.70.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 15. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 10,000.

Capitolo 16. Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi, lire 10,000.

Capitolo 17. Depositi vari per conto dei terzi, lire 60,000.

Totale della Parte seconda, lire 80,000.

Totale generale dell'Entrata (Parte prima e seconda), lire 478,868.70.

Spesa. — Parte prima. *Gestione economale.*

— *Spese effettive.* — *Spese d'amministrazione.*

— Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 71,080.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 14,000.

Capitolo 3. Indennità di tramutamento e di missione, lire 1,500.

Capitolo 4. Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale, lire 5,250.

Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 7,000.

Capitolo 6. Spese postali e di telegrammi, lire 2,320.

Capitolo 7. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 1,100.

Capitolo 8. Sussidi in casi speciali ad impiegati e al basso personale in attività di servizio, lire 2,000.

Capitolo 9. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'amministrazione, loro vedove e figli, lire 1,500.

Capitolo 10. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 11. Imposte e tasse, lire 9,500.

Capitolo 12. Contributo all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa per le Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti, lire 10,600.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 13. Spese di liti e contrattuali, lire 1,300.

Spese patrimoniali. — Capitolo 14. Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali, *per memoria*.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 15. Pensioni ed assegni continuativi, lire 2,500.

Capitolo 16. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 37,000.

Capitolo 17. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 43,200.

Capitolo 18. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici, lire 5,000.

Spese diverse. — Capitolo 19. Indennità ai subeconomi di cui all'articolo 82 del regolamento approvato con Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64, lire 1,000.

Capitolo 20. Spese casuali, lire 2,000.

Capitolo 21. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 1,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 22. Fondo di riserva, lire 5,000.

Totale delle spese effettive, lire 223,850.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 23. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, *per memoria*.

Capitolo 24. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 140,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 25. Anticipazioni per conto di altri Economati salvo rivalsa di quote di stipendi e di pensioni a funzionari economali, loro vedove e figli, lire 4,000.

Capitolo 26. Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 1,000.

Capitolo 27. Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 30,000.

Totale della Parte I, lire 398,850.

Parte seconda. *Gestioni speciali*. — Capitolo 28. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 10,000.

Capitolo 29. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 10,000.

Capitolo 30. Restituzione di depositi, lire 60,000.

Totale della Parte II, lire 80,000.

Totale generale della spesa — (Parte I e II), lire 478,850.

Tabella I.

ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI DI NAPOLI.

Entrata. — Parte prima, *Gestione economica*. — *Entrate effettive*. — *Redditi patrimoniali*. — Capitolo 1. Rendite sul Debito pubblico, lire 112,044.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire 9,000.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, lire 40,000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, ed altre annualità, lire 28,000.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 60,000.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 150,000.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 34,000.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 4,380.

Capitolo 9. Ricupero di somme da reintegrarsi ai capitoli di spesa (*Spese effettive*), per memoria.

Totale delle Entrate effettive, lire 437,424.

Movimento di capitali. — *Esazione di capitali di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente*. — Capitolo 10. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, lire 6,000.

Capitolo 11. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, lire 500,000.

Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 12. Riscossione di quote di stipendi e pensioni anticipate a funzio-

nari economici, loro vedove e figli per conto di altri economati, lire 6,000.

Capitolo 13. — Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 3,500.

Capitolo 14. Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 200,000.

Totale della Parte I, lire 1,152,924.

Parte seconda. — *Gestioni speciali*. — Capitolo 15. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 80,000.

Capitolo 16. Esazione di capitali da rinvestirsi per conto dei terzi, lire 50,000.

Capitolo 17. Depositi vari per conto dei terzi, lire 100,000.

Totale della Parte II, lire 230,000.

Totale generale dell'entrata (Parte I e II), lire 1,382,924.

Spesa. — Parte prima, *Gestione economica*. — *Spese effettive*. — *Spese d'amministrazione*. — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 169,500.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 32,000.

Capitolo 3. Indennità di tramutamento e di missione, lire 3,000.

Capitolo 4. Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economica, lire 9,164.

Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 11,000.

Capitolo 6. Spese postali e di telegrammi, lire 4,000.

Capitolo 7. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 5,000.

Capitolo 8. Sussidi in casi speciali ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio, lire 2,000.

Capitolo 9. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione, loro vedove e figli, lire 4,000.

Capitolo 10. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 32 sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, per memoria.

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 11. Imposte e tasse, lire 31,300.

Capitolo 12. Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa per le avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti, lire 11,800.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 13. Spese di liti e contrattuali, lire 10,200.

Spese patrimoniali. — Capitolo 14. Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche, lire 8,400.

Capitolo 15. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 10,050.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 16. Pensioni, ed assegni continuativi, lire 7,420.

Capitolo 17. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 25,000.

Capitolo 18. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 55,000.

Capitolo 19. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici, lire 9,000.

Spese diverse. — Capitolo 20. Indennità ai subeconomi di cui all'articolo 82 del regolamento approvato con Regio decreto 2 marzo 1879, n. 64, lire 1,500.

Capitolo 21. Spese casuali, lire 2,500.

Capitolo 22. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori, lire 4,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 33. Fondo di riserva, lire 15,000.

Totale delle spese effettive, lire 430,834.

Movimento di capitali. — *Rinvestimenti di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 24. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, lire 6,000.

Capitolo 25. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 500,000.

Prestiti gratuiti ed anticipati. — Capitolo 26. Anticipazioni per conto di altri Economati salvo rivalsa di quote di stipendi e di pensioni a funzionari economici, loro vedove e figli, lire 6,000.

Capitolo 27. Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 4,000.

Capitolo 28. Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 200,000.

Totale della parte I, lire 1,146,834.

Parte seconda. — *Gestioni speciali.* — Capitolo 29. Restituzione di rendite esatte per conto di terzi, lire 80,000.

Capitolo 30. Rinvestimento di capitali per conto di terzi, lire 50,000.

Capitolo 31. Restituzione di depositi, lire 100,000.

Totale della parte II, lire 230,000.

Totale generale della spesa (Parte I e II, lire 1,376,834.

Tabella K.

ECONOMATO GENERALE
DEI BENEFICI VACANTI DI PALERMO

Entrata. — Parte prima. *Gestione economica.* — *Entrate effettive.* — *Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendita sul Debito pubblico, lire 43,557.50.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire 7,000.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, lire 114.75.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, *per memoria.*

Capitolo 5. Fondo delle Onze 2,000, lire 23,405.84.

Capitolo 6. Fondo delle Onze 1,600; lire 17,646.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 7. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 15,000.

Capitolo 8. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 33,000.

Entrate diverse. — Capitolo 9. Ricuperi e proventi diversi, lire 129,150.

Capitolo 10. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 2,310.

Capitolo 11. Ricupero di somme da reintegrarsi ai capitoli di spesa, *per memoria.*

Totale delle Entrate effettive, lire 271,184 e centesimi 09.

Movimento di capitali. — *Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.* — Capitolo 12. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, *per memoria.*

Capitolo 13. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro e in depositi fruttiferi, lire 100,000.

Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 14. Riscossione di quote di stipendi e di pensioni anticipate ai funzionari economici, loro vedove e figli per conto di altri Economati, lire 5,500.

Capitolo 15. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 2,000.

Capitolo 16. Riscossione di fondi somministrati ai sub-economi e ad altri amministratori, lire 50,000.

Totale della parte I, lire 428,684.09.

Parte seconda. *Gestioni speciali*. — Capitolo 17. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 100,000.

Capitolo 18. Esazione di capitali da rinvestirsi per conto dei terzi, lire 6,000.

Capitolo 19. Depositi vari per conto dei terzi, lire 100,000.

Capitolo 20. Fondo sul terzo pensionabile inassegnato, lire 93,720.

Capitolo 21. Fondo delle Onze 1794, 4.14 di pensioni perpetue, lire 13,751.83.

Capitolo 22. Fondo per le pensioni di Asturias, lire 58,436.13.

Totale della Parte II, lire 371,907.96.

Totale generale dell'Entrata — Parte I e II), lire 800,592.05.

Spesa. — Parte prima. *Gestione economale*. — *Spese effettive*. — *Spese d'amministrazione*.

— Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 78,680.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 15,900.

Capitolo 3. Indennità di tramutamento e di missione, lire 3,000.

Capitolo 4. Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale, lire 3,500.

Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 5,500.

Capitolo 6. Spese postali e di telegrammi, lire 1,300.

Capitolo 7. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 4,700.

Capitolo 8. Sussidi in casi speciali ad impiegati e al basso personale in attività di servizio, lire 1,000.

Capitolo 9. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione, loro vedove e figli, lire 2,650.

Capitolo 10. Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 11. Imposte e tasse, lire 22,310.

Capitolo 12. Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti, lire 10,600.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 13. Spese di liti e contrattuali, lire 7,100.

Spese patrimoniali. — Capitolo 14. Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economali, *per memoria*.

Capitolo 15. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 503.60.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 16. Pensioni ed assegni continuativi, lire 4,320.

Capitolo 17. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 8,000.

Capitolo 18. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 5,000.

Capitolo 19. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici, lire 3,000.

Capitolo 20. Pensioni ed assegni sull'antico fondo Spogli e Sedi vacanti, lire 75,105.56.

Spese diverse. — Capitolo 21. Indennità ai sub-economi di cui all'articolo 82 del regolamento approvato con Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64, lire 1,000.

Capitolo 22. Spese casuali, lire 1,000.

Capitolo 23. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 5,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 24. Fondo di riserva, lire 10,000.

Totale delle spese effettive, lire 269,169.16.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzioni di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme*. — Capitolo 25. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, lire 2,000.

Capitolo 26. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 100,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 27. Anticipazioni per conto di altri Economati salvo rivalsa di quote di stipendi e di pensioni a funzionari comunali, loro vedove e figli, lire 5,500.

Capitolo 28. Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 2,000.

Capitolo 29. Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 50,000.

Totale della Parte I, lire 428,669.16.

Parte seconda. *Gestioni speciali*. — Capitolo 30. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 100,000.

Capitolo 31. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 6,000.

Capitolo 32. Restituzioni di depositi, lire 100,000.

Capitolo 33. Spese sul fondo del terzo pensionabile inassegnato, lire 93,720.

Capitolo 34. Spese sul fondo delle Onze 1794.4.14 di pensioni perpetue, lire 13,751.83.

Capitolo 35. Spese sul fondo delle pensioni di Asturias, lire 58,436.13.

Totale della Parte II, lire 371,907.96.

Totale generale della Spesa — (Parti I e II), lire 800,577.12.

Tabella L.

ECONOMATO GENERALE
DEI BENEFICI VACANTI DI TORINO.

Entrata. — Parte prima. Gestione economale. — Entrate effettive. — Redditi patrimoniali. — Capitolo 1. Rendita sul Debito pubblico, lire 633,679.50.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire 13,500.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, lire 312,278.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, lire 1,000.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 7,500.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 39,500.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 25,400.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 4,571.20.

Capitolo 9. Ricupero di somme da reintegrarsi ai capitoli di spese, *per memoria.*

Totale delle entrate effettive, 1,042,428 lire e centesimi 70.

Movimento di capitali. — Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente. — Capitolo 10. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, lire 500.

Capitolo 11. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, lire 1,200,000.

Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 12. Riscossione di quote di stipendi e pensioni anticipate ai funzionari economici, loro vedove e figli per conto di altri Economati, lire 12,200.

Capitolo 13. Riscossioni di quote e di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 8,450.

Capitolo 14. Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 271,000.

Totale della parte I, lire 2,534,578.70.

Parte seconda. Gestioni speciali. — Capitolo 15. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 40,000.

Capitolo 16. Esazioni di capitali da rinvestire per conto dei terzi, lire 25,000.

Capitolo 17. Depositi vari per conto dei terzi, lire 350,000.

Totale della parte II, lire 415,000.

Totale generale dell'entrata (parte I e II), lire 2,949,578.70.

Spesa. — Parte prima. Gestione economale. — Spese effettive. — Spese d'amministrazione. — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 157,120.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 54,920.

Capitolo 3. Indennità di tramutamento e di missione, lire 1,000.

Capitolo 4. Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale, lire 12,000.

Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 10,000.

Capitolo 6. Spese postali e di telegrammi, lire 3,000.

Capitolo 7. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 2,300.

Capitolo 8. Sussidi in casi speciali ad impiegati e al basso personale in attività di servizio, lire 3,000.

Capitolo 9. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione, loro vedove e figli, lire 5,000.

Capitolo 10. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 11. Imposte e tasse, lire 131,860.

Capitolo 12. Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti, lire 56,200.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 13. Spese di liti e contrattuali, lire 2,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 14. Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economiche, lire 83,190.

Capitolo 15. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 61,650.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 16. Pensioni ed assegni continuativi, lire 42,700.

Capitolo 17. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 80,000.

Capitolo 18. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 102,500.

Capitolo 19. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici, lire 10,000.

Capitolo 20. Sussidi ai parroci più benemeriti e più bisognosi delle antiche provin-

cie del Regno (Regio decreto 8 luglio 1860), lire 200,000.

Spese diverse. — Capitolo 21. Indennità ai sub-economi di cui all'articolo 82 del regolamento approvato con Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64, lire 5,000.

Capitolo 22. Spese casuali, lire 3,730.

Capitolo 23. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 5,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 24. Fondo di riserva, lire 10,000.

Totale delle spese effettive, lire 1,042,170.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 25. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, lire 500.

Capitolo 26. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 1,200,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 27. Anticipazioni per conto di altri Economati salvo rivalsa di quote di stipendi e di pensioni ai funzionari economali, loro vedove e figli, lire 12,200.

Capitolo 28. Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 8,450.

Capitolo 29. Somministrazione di fondi ai sub-economi e ad altri amministratori, lire 271,000.

Totale della parte I, lire 2,534,320.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 30. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 40,000.

Capitolo 31. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 25,000.

Capitolo 32. Restituzione di depositi, lire 350,000.

Totale della Parte II, lire 415,000.

Totale generale della spesa (Parte I e II), lire 2,949,320.

Tabella M.

ECONOMATO GENERALE

DEI BENEFICI VACANTI DI VENEZIA.

Entrata. — Parte prima. *Gestione economale.* — *Entrate effettive.* — *Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendita sul debito pubblico, lire 17,080.

Capitolo 2. Interessi di somme contemporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire 5,000.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, *per memoria.*

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, lire 54.91.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 9,000.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 76,000.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 26,000.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 1,800.

Capitolo 9. Ricupero di somme da reintegrarsi ai capitoli di spesa, *per memoria.*

Totale delle entrate effettive lire 134,934.91.

Movimento di capitali. — *Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.* — Capitolo 10. Esazione di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, *per memoria.*

Capitolo 11. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, lire 200,000.

Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 12. Riscossione di quote, stipendi e pensioni anticipate ai funzionari economali, loro vedove e figli per conto di altri Economati, lire 9,000.

Capitolo 13. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 3,000.

Capitolo 14. Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 30,000.

Totale della parte I, lire 376,934.91.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 15. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 20,000.

Capitolo 16. Esazione di capitali da rinvestire per conto dei terzi, lire 30,000.

Capitolo 17. Depositi vari per conto dei terzi, lire 60,000.

Capitolo 18. Esazione per conto del fondo clero veneto, lire 260,000.

Totale della parte II, lire 370,000.

Totale generale dell'entrata — (Parte I e II), lire 746,934.91.

Spesa. — Parte prima. *Gestione economale.* — *Spese effettive.* — *Spese d'amministrazione.* — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 61,900.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 12,000.

Capitolo 3. Indennità di tramutamento e di missione, lire 1,000.

Capitolo 4. Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economica, lire 2,000.

Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 6,000.

Capitolo 6. Spese postali e di telegrammi, lire 2,200.

Capitolo 7. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 2,000.

Capitolo 8. Sussidi in casi speciali ad impiegati e al basso personale in attività di servizio, lire 1,100.

Capitolo 9. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione, loro vedove e figli, lire 1,200.

Capitolo 10. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 11. Imposte e tasse, lire 8,600.

Capitolo 12. Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti, lire 4,300.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 13. Spese di liti e contrattuali, lire 500.

Spese patrimoniali. — Capitolo 14. Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche, *per memoria*.

Capitolo 15. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 432.

Pensioni, assegni e sussidi. — Pensioni ed assegni continuativi, lire 1,572.76.

Capitolo 17. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 7,000.

Capitolo 18. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 15,000.

Capitolo 19. Sussidi ai nuovi investiti dei benefici ecclesiastici, lire 1,000.

Spese diverse. — Capitolo 20. Indennità ai sub-economi di cui all'articolo 82 del regolamento approvato con regio decreto 2 marzo 1899, n. 64, lire 1,500.

Capitolo 21. Spese casuali; lire 1,500.

Capitolo 22. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori) lire 1,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 23. Fondo di riserva, lire 3,000.

Totale delle spese effettive, lire 134,804 e 76 centesimi.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 24. Rinve-

stimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, *per memoria*.

Capitolo 25. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 200,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 26. Anticipazioni per conto di altri Economati salvo rivalsa di quote di stipendi e di pensioni ai funzionari economici, loro vedove e figli, lire 9,000.

Capitolo 27. Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 3,000.

Capitolo 28. Somministrazione di fondi ai sub-economi e ad altri amministratori, lire 30,000.

Totale della parte prima, lire 376,804.76.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 29. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 20,000.

Capitolo 30. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 30,000.

Capitolo 31. Restituzione di depositi, lire 60,000.

Capitolo 32. Pagamenti per conto del fondo clero veneto, lire 260,000.

Totale della parte seconda, lire 370,000.

Totale generale della spesa - Parte prima e seconda, lire 746,804.76.

Procederemo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A) ».

(È approvato).

Art. 2.

« L'amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

« Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

« Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati ».

(È approvato).

Art. 3.

« La detta amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

« Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

« Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge; la detta amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati ».

(È approvato).

Art. 4.

« Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1913-14 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle F, G, H, I, K, L, M) ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge: « Sistemazione e ampliamento delle reti telefoniche interurbane.

Chiedo che sia trasmesso alla Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione del disegno di legge: « Sistemazione e ampliamento delle reti telefoniche interurbane ».

L'onorevole ministro chiede che sia trasmesso alla Giunta generale del bilancio.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Risultamento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Sull'esercizio delle farmacie (142):

Presenti e votanti . . .	226
Maggioranza	114
Voti favorevoli . . .	201
Voti contrari	25

(La Camera approva).

Approvazione di due Convenzioni e di un protocollo finale firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi e l'assistenza ed il salvataggio marittimi (1101):

Presenti e votanti . . .	226
Maggioranza	114
Voti favorevoli . . .	213
Voti contrari	13

(La Camera approva).

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 132,212.55 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello

stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-1912, concernenti spese facoltative (1216):

Presenti e votanti . . .	226
Maggioranza	114
Voti favorevoli . . .	209
Voti contrari	17

(La Camera approva).

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 2,146.26 su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese facoltative (1214):

Presenti e votanti . . .	226
Maggioranza	114
Voti favorevoli . . .	200
Voti contrari	26

(La Camera approva).

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 49,866.06 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12 (1215):

Presenti e votanti . . .	226
Maggioranza	114
Voti favorevoli . . .	209
Voti contrari	17

(La Camera approva).

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 3,625.24 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 (1222):

Presenti e votanti . . .	226
Maggioranza	114
Voti favorevoli . . .	209
Voti contrari	17

(La Camera approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 (1280):

Presenti e votanti . . .	226
Maggioranza	114
Voti favorevoli . . .	211
Voti contrari	15

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate — Abignente — Abozzi — Agnesi — Aguglia — Albanese — Alessio Giulio — Amici Venceslao — Ancona — Are — Arrivabene.

Baccelli Alfredo — Barnabei — Baslini — Battaglieri — Beltrami — Bergamasco — Berlingieri — Bertolini — Bettolo — Bettoni — Bianchini — Bignami — Bocconi — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo — Borsarelli — Boselli — Bouvier — Brunialti — Buccelli — Buonini — Buonvino.

Caccialanza — Caetani — Calissano — Calisse — Camagna — Camera — Camerini — Campi — Canevari — Capaldo — Capece-Minutolo Alfredo — Capece-Minutolo Gerardo — Carboni-Boj — Carcano — Carmine — Casalegno — Casciani — Casolini Antonio — Cassuto — Castoldi — Cavagnari — Ceci — Cermenati — Chiaraviglio — Chiesa Eugenio — Chimienti — Chimirri — Ciacci Gaspare — Ciartoso — Cicarelli — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Ciocchi — Cipriani Gustavo — Cirmeni — Ciuffelli — Colosimo — Comandini — Congiu — Coris — Cornaggia — Cottafavi — Cotugno — Credaro — Curreno — Cutrufelli.

Da Como — Dagosto — Daneo — De Amicis — De Bellis — Del Balzo — De Nicola — Dentice — De Seta — Devecchi — De Vito Roberto — Di Cambiano — Di Frasso — Di Lorenzo — Di Marzo — Di Palma — Di Rovasenda — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — D'Oria.

Faeta — Faelli — Falcioni — Falletti — Faustini — Ferraris Carlo — Ferri Enrico — Finocchiaro-Aprile — Fraccacreta — Francica-Nava — Frugoni — Furnari — Fusco Alfonso — Fusinato.

Galimberti — Galli — Gallini Carlo — Gallo — Gangitano — Gazelli — Gerini — Giacobone — Giolitti — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Giuliani — Giusso — Grassi-Voces — Grosso-Campana — Guaracino — Guidone.

Joele.

La Lumia — La Via — Leonardi — Libertini Gesualdo — Loero — Lucernari — Lucifero.

Magliano — Manfredi — Mango — Manna — Maraini — Marazzi — Masi — Materi — Meda — Mendaia — Merlani — Mezzanotte — Miari — Miliani — Mirabelli Ernesto — Modica — Montù — Morpurgo — Mosca Tommaso — Moschini — Muratori — Murri.

Negri de Salvi — Negrotto — Nicotera — Nitti.

Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele — Orsi.

Padulli — Pala — Paniè — Pansini — Pantano — Papadopoli — Paratore — Pastore — Patrizi — Pellegrino — Pellerano — Perron — Piatti — Podestà — Podrecca Porzio — Pozzo Marco — Prampolini.

Rava — Rellini — Ridola — Rizza — Roberti — Romanin-Jacur — Rota Francesco — Roth — Rubini.

Sacchi — Sanjust — Santamaria — Scalori — Scellino — Scorciarini-Coppola — Sighieri — Silj — Simoncelli — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Soulier — Spirito Beniamino — Spirito Francesco — Suardi.

Talamo — Tedesco — Tinozzi — Torlonia — Torre — Trapanese — Turbiglio. Vaccaro — Valenzani — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Venditti — Vicini.

Wollemborg.

Sono in congedo:

Alessio Giovanni.

Baccelli Guido — Baragiola — Benaglio — Bonicelli.

Calleri — Calvi — Cartia — Ciccotti — Ciruolo — Conflenti — Corniani.

D'Alì — Della Pietra.

Ellero.

Fulci.

Giaccone — Ginori-Conti — Girardini — Goglio — Grippo — Guglielmi.

Hierschel.

Leone — Libertini Pasquale — Lucchini.

Marzotto — Modestino — Montauti — Morando.

Niccolini Pietro — Nuvoloni.

Odorico.

Pini.

Queirolo.

Raggio — Rasponi — Rastelli — Rattone — Rienzi — Rizzetti — Ronchetti — Rondani — Rossi Cesare — Rossi Gaetano

— Rota Attilio.

Salvia — Scalini.

Teso.

Visocchi.

Sono ammalati:

Berti.

Cappelli — Caputi — Casalini Giulio — Cocco-Ortu — Croce.

De Cesare — De Tilla.

Fabri — Fortunati.

Landucci.

Margaria.

Romussi.

Speranza.

Assenti per ufficio pubblico:

Messedaglia.

Santoliquido.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

CAMERINI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione per sapere quali provvedimenti intenda di prendere nei riguardi del comune di Calcinate e di molti altri della provincia di Bergamo, i quali nel marzo 1912, avendo ricevuto preventivo ordine da parte del Consiglio provinciale scolastico di riordinare le proprie scuole, hanno ottemperato a tali disposizioni anticipando le relative spese, delle quali hanno chiesto il promesso rimborso ad essi spettante a termine di legge, essendosi ora per disposizione ministeriale annullato il riordinamento e ingiunto il ritorno allo *statu quo ante*.

« Benaglio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se non intenda provvedere perchè sieno concessi prezzi a tariffa speciale ridotta, ai comuni e alle provincie per il trasporto della ghiaia che serve alle strade poste a loro gestione.

« Borsarelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se non intenda di provvedere a che sia concesso alla stazione di Penango il servizio merci, almeno fino a cento chilogrammi.

« Borsarelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio, per sapere quando intenda nominare la Commissione che dovrà attuare la legge a favore dell'industria serica, votata fin dal giugno scorso.

« Scalini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio, per sapere quali disposizioni ha impartite perchè siano eseguite senza ulteriore ritardo le opere indispensabili alla diga del Canale Villoresi, onde rendere possibile la rimonta del pesce dal Ticino al lago Maggiore, e ciò anche in base ai formali impegni assunti dall'Italia verso la Svizzera. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Beltrami ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se e quando si manterranno le promesse ripetutamente fatte di mettere la stazione di Montesano sulla Marcellana in condizione di poter rispondere alle più elementari esigenze del traffico e della pubblica incolumità. (*Gl'interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Dagosto, Camera ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere con quali mezzi urgenti ed efficaci intenda por termine al rattristante spettacolo che offre il concorso a coadiutore d'ostetricia negli Ospedali riuniti di Napoli; concorso, che, dopo varie e strane vicende, si trascina da ben dieci anni e non accenna a definirsi, quantunque le prove di esame siano da tempo espletate. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Visocchi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere le ragioni del ritardo, da parte dell'ufficio del Genio civile in Avellino, a compilare il progetto, disposto fin dal giugno 1912, per la costruzione di un ponte sul fiume Calore lungo la strada Lapio-Taurasi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Cicarelli ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte secondo l'ordine di iscrizione; trasmettendosi ai ministri competenti quelle, per le quali si chiede la risposta scritta.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guarracino.

GUARRACINO. Prego la Camera e l'onorevole presidente del Consiglio di consentire che sia svolta domani, in principio

di seduta, la proposta di legge di mia iniziativa per il distacco della frazione di Terzigno dal comune di Ottaiano e costituzione di essa in comune.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Consento.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

COLONNA DI CESARÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA DI CESARÒ. Rinnovo la istanza già fatta ieri, alla Camera ed agli onorevoli ministri competenti, di consentire che sia iscritto nell'ordine del giorno di domani una proposta di legge, che si trova iscritta al numero 17 dell'ordine del giorno: « Per l'aggregazione del comune di Santa Domenica Vittoria al mandamento di Franca-villa Sicula ».

È una proposta di legge che non susciterà discussione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. A mia volta prego l'onorevole Colonna Di Cesarò di consentire a rimandare di qualche tempo la discussione di questa proposta, perchè il Governo desidera che la discussione dei bilanci non sia interrotta da alcun'altra discussione che possa ritardarne l'approvazione.

PRESIDENTE. Ed anche il regolamento vuole che la discussione dei bilanci abbia la precedenza.

Onorevole Colonna Di Cesarò, insiste nella sua domanda?

COLONNA DI CESARÒ. Poichè il Governo vuole diversamente, non insisto.

Rinnoverò la mia proposta in altro momento.

La seduta termina alle 18.40.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 14:

1. Interrogazioni.

2. Svolgimento delle seguenti proposte di legge:

del deputato Baccelli Alfredo per autorizzazione al Governo di concedere la piccola naturalità;

del deputato Guarracino per la costituzione in comune autonomo della frazione di Terzigno del comune di Ottaiano.

3. *Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1914. (1227)

Discussione dei disegni di legge:

4. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1228)

5. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1233)

6. Sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie dell'ex-Stato pontificio, dell'Emilia e di Grosseto. (252)

7. Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie (*Approvato dal Senato*). (160)

8. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari. (138)

9. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari. (121, 122, 140)

10. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale. (253)

11. Conversione in legge del regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909, che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il Lago di Garda. (219)

12. Autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Caprera. (428)

13. Pensione ed indennità agli operai della Zecca (472).

14. Proroga del periodo assegnato per il pagamento delle annualità dovute dai comuni delle provincie Venete e di Mantova, in rimborso delle somme pagate dallo Stato per ospitalità di sudditi poveri italiani ricoverati negli ospedali austro-ungarici, ai sensi della legge 21 gennaio 1897, n. 35. (186)

15. Istituzione della Banca centrale della cooperazione e del lavoro. (347)

16. Ordinamento dell'albo giudiziario degli ingegneri, architetti ed agronomi. (591)

17. Aggregazione del comune di Santa Domenica Vittoria al mandamento di Francavilla Sicilia. (483)

18. Disposizioni sul reato di diffamazione. (85)

19. Ordinamento del Consiglio coloniale. (755)

20. Tombola telegrafica a favore del Conservatorio dei poveri orfani, dell'Ospedale di Santa Chiara, della Congregazione di carità, dell'Orfanotrofio femminile e dell'Ospizio di mendicizia di Pisa. (803)

21. Provvedimenti per le case popolari economiche e per agevolare la costruzione ed il trasferimento di proprietà d'altri edifici ad uso di abitazione. (450)

22. Aumento del numero dei consiglieri di Stato. (578)

23. Provvedimenti per la formazione e conservazione della piccola proprietà rustica e per il bene di famiglia. (449).

24. Indicazioni stradali (*D' iniziativa del Senato*). (741)

25. Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Caltagirone e Grammichele. (787)

26. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo di infanzia di Viterbo, dell'erigendo ricovero dei vecchi cronici in Orte, e degli ospedali di Orte, Vetralla, Soriano nel Cimino e Vignanello. (827)

27. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Furci (Santa Teresa di Riva) e Francavilla di Sicilia. (693)

28. Tombola a favore della Congregazione di carità, dell'ospedale civico e del ricovero di mendicizia d'Eboli. (890)

29. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ragusa, Ragusa Inferiore, Monterosso, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Buccheri, e degli asili infantili e di mendicizia di detti comuni. (789)

30. Concorso dello Stato nelle spese per un monumento che ricordi in Melito Porto Salvo lo sbarco di Garibaldi. (942)

31. Riunione delle tombole e lotterie nazionali. (927)

32. Giudizio contenzioso sui conti degli Enti locali. (904)

33. Per la difesa del paesaggio. (496)

34. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali. (301)

35. Tombola a favore degli ospedali ed asili infantili di S. Severo, Torremaggiore, Serracapriola e Casalnuovo Monterotaro, e dei ricoveri-ospedali di Castelnuovo della Daunia, Pietra Montecorvino, Casavecchio di Puglia, S. Paolo Civitate e Chienti. (1060)

36. Tombola a favore degli ospedali esistenti nei mandamenti di Cassino, Atina e Cervaro e nel comune di Casalvieri. (1061)

37. Tombola a favore degli ospedali di Castellaneta, Martina Franca, Ginosa, Motola e Laterza. (1062)

38. Tombola telegrafica a beneficio dell'ospedale civile di Andria. (1069)

39. Riorganizzazione del Consiglio superiore di marina, compilazione ed approvazione del progetto di navi e dei capitolati tecnici relativi (*Approvato dal Senato*). (972)

40. Tombola a favore degli ospedali di Sora, Arpino e Isola Liri. (1083)

41. Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti. (650)

42. Istituzione di uffici interregionali di collocamento nei lavori agricoli e nei lavori pubblici. (64)

43. Tombola a favore delle Opere pie di Sant'Angelo Lodigiano. (1070)

44. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo di mendicizia ed annesso ospedale civile di Cagnano Varano e degli ospedali di Carpino e Rodi Garganico. (1068)

45. Tombola a favore di Istituti di beneficenza di Catanzaro, Tiriolo e Sersale. (1104)

46. Provvedimenti a favore del comune di Massafiscaglia. (1106)

47. Tombola a beneficio dell'ospedale di Guglionesi. (1071)

48. Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova. (1029)

49. Convenzione italo-francese per la delimitazione delle zone di pesca fra la Sardegna e la Corsica. (688)

50. Fondazione di una Cassa di previdenza per le pensioni del personale didattico e amministrativo delle scuole industriali e commerciali e del personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura. (782)

51. Sulle stazioni municipali per le disinfezioni dei locali di isolamento per le malattie infettive e sulle scuole per infermieri e disinfettori pubblici. (778)

52. Liquidazione di debiti e crediti dell'Amministrazione postale e telegrafica verso le Società già esercenti le reti ferroviarie dell'Adriatico e del Mediterraneo per trasporti di materiali telegrafici e telefonici. (722)

53. Vendita del locale delle regie scuole in Susa di Tunisia di proprietà dello Stato. (754)

54. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Gaeta e di Fondi. (1160)

55. Conversione in tombola della lotteria autorizzata con la legge 11 giugno 1908, n. 272. (1180)

56. Lotteria a favore del Ricovero di mendicizia e della Società delle case popolari di Livorno. (1173)

57. Tombola a favore del reparto tubercolosi dell'ospedale di Umbertide e degli ospedali di Pietralunga e Montone. (1187)

Seguito della discussione dei disegni di legge:

58. Modificazione all'articolo 88 della legge elettorale politica. (387)

59. Relazione della Giunta delle elezioni sull'accertamento dei deputati impiegati. (Doc. VIII-bis).

60. Svolgimento di una mozione del deputato Cavagnari ed altri circa le espropriazioni per pubblica utilità.

Modificazione dell'articolo 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento del servizio delle strade ferrate non concesse all'industria privata. (709)

Discussione dei disegni di legge:

61. Provvedimenti a favore della marina libera. (655)

62. Linea di navigazione tra l'Italia e Calcutta. (658)

63. Linea di navigazione tra l'Italia e il Centro America. (659)

64. Linea di navigazione tra l'Italia e Londra. (661).

65. Linea di navigazione tra l'Italia e il Canada. (662)

66. Disposizioni interpretative della legge 6 luglio 1911, n. 690, per il trattamento di pensione dei militari di truppa dei carabinieri reali. (1242)

67. Riscossione del dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche prodotti nei comuni chiusi per il consumo locale. (1207)

68. Annullamento del canone daziario consolidato governativo assegnato alle Isole Tremiti. (1244)

69. Riforma della legge sui piccoli fallimenti. (353)

70. Estensione al comune di Alcamo di agevolzze consentite dalla legge 25 giugno 1911, n. 586. (1268)

71. Conversione in legge del regio decreto 9 agosto 1912, n. 914, che estende, con gli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca, le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa. (1273)

72. Domanda di autorizzazione per dar corso al giudizio sulla nullità ed inefficacia della sentenza del pretore del 1° mandamento di Modena con cui fu condannato in contumacia il deputato Bacchelli, per contravvenzione al regolamento sulla circolazione delle automobili, ed eventualmente sul merito della contravvenzione stessa. (1164)

73. Conversione in legge del regio decreto 25 luglio 1912, n. 1132, relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi dalla Turchia. (1265)

74. Ordinamento degli istituti superiori d'istruzione commerciale (*Modificazioni del Senato*). (780-A)

75. Conversione in legge del regio decreto 17 novembre 1912, n. 1238, portante provvedimenti relativi alla Camera agraria. (1277)

PROF. LUIGI CANTARELLI

Revisore dei Rendiconti Parlamentari

Roma, 1913 — Tip. della Camera dei Deputati

